

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

COMMISSIONI RIUNITE (V-XIV Camera e 5 <sup>a</sup> -14 <sup>a</sup> Senato) . . .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII) . . . . .	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	13
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	23
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . .	»	24
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	46
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	56
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . .	»	60
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . .	»	61
AGRICOLTURA (XIII) . . . . .	»	62
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . .	»	63
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	64

---

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare: Misto-PP-AP.

PAGINA BIANCA

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, del Commissario europeo per l'economia, Paolo Gentiloni, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione*) ..... 3

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale del Vicepresidente della Banca europea per gli investimenti, Dario Scannapieco, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* ..... 4

#### AUDIZIONI

*Martedì 1° settembre 2020. — Presidenza del presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati, Sergio BATTELLI.*

#### La seduta comincia alle 11.

**Audizione, in videoconferenza, del Commissario europeo per l'economia, Paolo Gentiloni, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della

Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Paolo GENTILONI, *Commissario europeo per l'economia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Piero DE LUCA (PD), Guido Germano PETTARIN (FI), Ylenja LUCASELLI (FDI), Stefano FASSINA (LEU), Mauro DEL BARBA (IV), Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), Raphael RADUZZI (M5S), Pietro Carlo PADOAN (PD) e Mariastella GELMINI (FI), nonché i senatori Alberto BAGNAI (L-SP-PSd'Az), Simone BOSSI (L-SP-PSd'Az), Emma BONINO (Misto-PEcEB), Laura BOTTICI (M5S) e Dario STEFANO, *presidente della 14<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica*.

Paolo GENTILONI, *Commissario europeo per l'economia*, fornisce ulteriori precisazioni.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ringrazia il Commissario europeo per l'economia, Paolo Gentiloni, per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 12.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 1° settembre 2020.*

**Audizione informale del Vicepresidente della Banca europea per gli investimenti, Dario Scannapieco, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 14.10.

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XIII (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione. Atto n. 190 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) ..... 5

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° settembre 2020. — Presidenza del presidente della II Commissione Giustizia, Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Giorgis.

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione.**

**Atto n. 190.**

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente della II Commissione*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Luciano CILLIS (M5S), *relatore per la XIII Commissione*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame contiene il quadro sanzionatorio per la violazione di alcune specifiche disposizioni del regolamento (UE) n. 511/2014, concernenti le misure di conformità che gli utilizzatori di risorse genetiche devono rispettare per avere accesso alle stesse, secondo quanto stabilito dal protocollo di Nagoya. Contestualmente sono individuate le autorità nazionali responsabili della vigilanza, nonché dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni.

Rileva che il provvedimento è adottato in attuazione della disposizione di delega di cui all'articolo 2 della legge n. 117 del 2019, la cui scadenza è fissata al 2 novembre 2021. L'urgenza dell'adozione

dello schema di decreto è peraltro motivata dall'avviamento della procedura d'infrazione n. 2017/2172 per mancata applicazione del citato Regolamento (UE) n. 511/2014.

Prima di procedere all'illustrazione dei contenuti del provvedimento, sui quali preannuncia che si soffermerà il collega Vazio, relatore per la Commissione II, ritiene opportuno analizzare il quadro normativo di riferimento, in particolare il regolamento (UE) n. 511/2014 e la disposizione di delega.

Evidenzia quindi che il regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, attua il protocollo di Nagoya, che ha introdotto talune misure di conformità per gli utilizzatori delle risorse genetiche al fine di assicurare una giusta ed equa ripartizione dei benefici. Esso è composto di 17 articoli.

Osserva che il Capo I del suddetto regolamento (artt. 1-3), si suddivide in tre articoli. L'articolo 1 definisce l'ambito d'intervento relativo, appunto, all'introduzione di disposizioni per la ripartizione dei benefici derivanti dalle risorse genetiche e dalle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, in conformità alle disposizioni del protocollo di Nagoya e alla Convenzione sulla diversità biologica (il « protocollo di Nagoya »).

L'articolo 2 concerne l'ambito di applicazione: in particolare, tale regolamento si applica alle risorse genetiche sulle quali gli Stati esercitano diritti sovrani e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche alle quali è dato accesso dopo l'entrata in vigore del protocollo di Nagoya nell'Unione (ossia dal 12 ottobre 2014, ad eccezione di alcuni articoli che si applicano dal 12 ottobre 2015). Esso si applica, inoltre, ai benefici derivanti dall'utilizzazione di tali risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche.

L'articolo 3, reca le definizioni, facendo proprie anche quelle della citata Convenzione e del Protocollo di Nagoya. In particolare: per « materiale genetico » si intende il materiale di origine vegetale,

animale, microbica o di altra origine, contenente unità funzionali dell'eredità; per « risorse genetiche » si intende il materiale genetico che abbia un valore effettivo o potenziale e per « accesso » l'acquisizione delle risorse genetiche o delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche presenti in un Paese che è parte contraente del protocollo di Nagoya; per « utilizzatore » si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza risorse genetiche o conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche; per « utilizzazione delle risorse genetiche » si intendono le attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica e/o biochimica delle risorse genetiche, anche attraverso l'applicazione della biotecnologia come definita all'articolo 2 della Convenzione; per « conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche » si intendono le conoscenze tradizionali detenute da una comunità indigena o locale che sono di rilievo per l'utilizzazione delle risorse genetiche e che sono descritte come tali nei termini reciprocamente concordati applicabili all'utilizzazione delle risorse genetiche; per « risorse genetiche acquisite illegalmente » si intendono le risorse genetiche e conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, il cui accesso non è avvenuto conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nazionali in materia di accesso e di ripartizione dei benefici del paese fornitore, che è parte contraente del protocollo di Nagoya e che richiede il consenso informato preventivo; per « certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale » si intende un permesso o un documento equivalente rilasciato al momento dell'accesso da un'autorità competente come prova del fatto che l'accesso alla risorsa genetica cui si riferisce è avvenuto in conformità della decisione di concedere il consenso informato preventivo e che sono stati stabiliti dei termini reciprocamente concordati per l'utilizzatore e l'utilizzazione ivi specificati, che è messo a disposizione del centro di scambi per l'accesso e la ripartizione dei benefici.

Rileva che il Capo II del medesimo regolamento (artt. 4-11) è relativo alla conformità da parte degli utilizzatori.

In particolare, l'articolo 4, espressamente richiamato all'articolo 1 dello schema di decreto in esame, prevede gli obblighi degli utilizzatori, la violazione di taluni dei quali (indicati ai paragrafi 3, 5, 6 e 8 dell'articolo 4) comporta le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei primi quattro commi dell'articolo 2 dello schema. Nel dettaglio, l'articolo 4 prevede, al paragrafo 1, che gli utilizzatori esercitino la dovuta diligenza per accertare relativamente all'accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali – associate alle risorse genetiche che utilizzano – che i benefici siano stati ripartiti in maniera giusta ed equa in base ai termini reciprocamente concordati e che, infine, le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche siano state trasferite e utilizzate solo se in conformità con i termini reciprocamente concordati, ove previsti delle disposizioni legislative o regolamentari applicabili (paragrafo 2).

Il medesimo articolo prevede inoltre – al paragrafo 3 – che, ai fini del suddetto paragrafo 1, gli utilizzatori reperiscano, conservino e trasferiscano agli utilizzatori successivi: il certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale, nonché informazioni sul contenuto dei termini reciprocamente concordati per gli utilizzatori successivi; se non è disponibile il certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale, informazioni documenti pertinenti in merito: alla data e al luogo dell'accesso alle risorse genetiche o alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche; alla descrizione delle risorse genetiche o delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche utilizzate; alla fonte dalla quale le risorse genetiche o le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche sono state direttamente ottenute, nonché agli utilizzatori successivi delle risorse genetiche o delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche; alla presenza o all'assenza di diritti e

obblighi relativi all'accesso e alla ripartizione dei benefici, compresi diritti e obblighi relativi alle successive applicazioni e alla commercializzazione; ai permessi di accesso, ove applicabile; ai termini reciprocamente concordati, comprese disposizioni per la ripartizione dei benefici, ove applicabile.

Qualora le informazioni in loro possesso non siano sufficienti o persistano incertezze circa la legalità dell'accesso e dell'utilizzazione, gli utilizzatori ottengono un permesso di accesso o documento equivalente e stabiliscono termini reciprocamente concordati, oppure interrompono l'utilizzazione (paragrafo 5). Gli utilizzatori conservano le informazioni pertinenti per l'accesso e la ripartizione dei benefici per venti anni a decorrere dalla fine del periodo di utilizzazione (paragrafo 6). Gli utilizzatori che ottengono una risorsa genetica da una collezione inclusa nel registro delle collezioni all'interno dell'Unione (di cui all'articolo 5, paragrafo 1), sono considerati ottemperanti rispetto all'obbligo di dovuta diligenza per quanto riguarda la ricerca delle informazioni di cui al suddetto paragrafo 3 (paragrafo 7).

Ai sensi del paragrafo 8, gli utilizzatori che acquisiscono una risorsa genetica per la quale è stato accertato che è o può essere la causa patogena di un'emergenza sanitaria attuale o imminente di portata internazionale, ai sensi del regolamento sanitario internazionale (2005), o di una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero, così come definita nella decisione n. 1082/2013/UE, ai fini della preparazione alle emergenze sanitarie nei Paesi non ancora colpiti e di risposta nei Paesi colpiti, adempiono agli obblighi di cui ai suddetti paragrafi 3 o 5 al più tardi alla prima tra le date seguenti: un mese dopo la fine della minaccia attuale o imminente per la salute oppure tre mesi dopo l'inizio dell'utilizzazione della risorsa genetica.

Qualora gli obblighi elencati al paragrafo 3 o 5 non siano adempiuti entro i predetti termini, l'utilizzazione è interrotta. In caso di richiesta di autorizza-

zione all'immissione nel mercato o di immissione sul mercato di prodotti derivanti dall'utilizzazione di una risorsa genetica di cui sopra, si applicano, integralmente e senza ritardo, gli obblighi di cui al paragrafo 3 o 5. In assenza di un consenso informato preventivo ottenuto tempestivamente e della definizione di termini reciprocamente concordati e fino al raggiungimento di un accordo con il Paese fornitore interessato, tale utilizzatore non rivendicherà diritti esclusivi di alcun tipo su alcuno sviluppo realizzato tramite l'utilizzo di tali agenti patogeni. Gli strumenti specifici internazionali in materia di accesso e ripartizione dei benefici di cui al citato articolo 2 restano impregiudicati.

L'articolo 5 del regolamento in esame disciplina il registro delle collezioni nell'Unione. In particolare, la Commissione istituisce e tiene aggiornato tale registro e assicura che esso sia basato su Internet e sia facilmente accessibile agli utilizzatori. Il registro include i riferimenti delle collezioni di risorse genetiche, o di parti di tali collezioni, che soddisfano i criteri indicati nel medesimo articolo.

L'articolo 6 disciplina le Autorità competenti e il punto di contatto. In particolare, gli Stati membri designano una o più autorità competenti responsabili dell'applicazione del regolamento e comunicano alla Commissione i nomi e i recapiti di tali autorità e le eventuali modifiche. La Commissione pubblica, anche su Internet, un elenco delle autorità competenti degli Stati membri e tiene aggiornato tale elenco, designando un punto di contatto per l'accesso e la ripartizione dei benefici, incaricato di garantire il collegamento con il segretariato della Convenzione per quanto riguarda le questioni disciplinate dal regolamento.

In attuazione del suddetto articolo 6 – richiamato all'articolo 3 dello schema di provvedimento in esame – è stato adottato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° aprile 2019, con il quale sono state designate le autorità nazionali competenti per l'applicazione del regolamento, ovvero, per

quanto di rispettiva competenza, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e il Ministero della salute, che si avvalgono di un tavolo tecnico interministeriale con compiti di coordinamento.

L'articolo 7 – espressamente richiamato all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame (insieme all'articolo 4) – disciplina il monitoraggio della conformità dell'utilizzatore. Gli Stati membri e la Commissione devono richiedere a tutti i beneficiari di finanziamenti alla ricerca che implicino l'utilizzazione di risorse genetiche e di conoscenze tradizionali di dichiarare di osservare la dovuta diligenza conformemente al citato articolo 4 (paragrafo 1).

Ai sensi del paragrafo 2, nella fase dello sviluppo finale di un prodotto realizzato mediante l'utilizzazione di risorse genetiche o di conoscenze tradizionali a esse associate, gli utilizzatori dichiarano alle autorità competenti di aver ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 4 e trasmettono contestualmente: le informazioni pertinenti del certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale o le informazioni correlate di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera *b*), punti da *i*) a *v*), e all'articolo 4, paragrafo 5, ivi comprese, se del caso, le informazioni relative all'istituzione di termini reciprocamente concordati.

Gli utilizzatori forniscono ulteriori prove all'autorità competente su richiesta. Le autorità competenti trasmettono le informazioni ricevute al centro di scambi per l'accesso e la ripartizione dei benefici, alla Commissione e, ove opportuno, alle autorità nazionali competenti (paragrafo 3). Le autorità competenti cooperano con il centro di scambi per l'accesso e la ripartizione dei benefici per assicurare lo scambio delle informazioni al fine monitorare la conformità degli utilizzatori (paragrafo 4). Le autorità competenti tengono in debito conto il rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali o

industriali nei casi in cui tale riservatezza è prevista dal diritto dell'Unione o nazionale per tutelare interessi economici legittimi, in particolare riguardo alla designazione delle risorse genetiche e della loro utilizzazione (paragrafo 5). La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le procedure di attuazione dei suddetti paragrafi 1, 2 e 3. In tali atti di esecuzione la Commissione determina la fase di sviluppo finale di un prodotto al fine di individuare la fase finale di utilizzazione nei diversi settori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di comitato di cui al successivo articolo 14, paragrafo 2 (paragrafo 6).

L'articolo 8 regola le cosiddette migliori prassi. In particolare, si prevede che le associazioni di utilizzatori o altre parti interessate possano inoltrare una richiesta alla Commissione per ottenere il riconoscimento di una particolare combinazione di procedure, strumenti o meccanismi sviluppata e sottoposta al loro controllo quale migliore prassi in conformità del presente regolamento. La richiesta è accompagnata da elementi di prova e informazioni.

L'articolo 9 disciplina i controlli sulla conformità dell'utilizzatore. In particolare, gli Stati membri garantiscono che i controlli siano efficaci, proporzionati, dissuasivi e individuino i casi di non conformità degli utilizzatori al presente regolamento.

L'articolo 10 prevede la registrazione dei controlli. Nello specifico, le autorità competenti tengono per almeno cinque anni registri dei controlli in cui indicano, in particolare, la natura e i risultati dei controlli, nonché registri di eventuali misure e interventi correttivi.

L'articolo 11 prevede che gli Stati membri stabiliscano le regole relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione degli articoli 4 e 7, e adottino tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Entro l'11 giugno 2015 gli Stati membri erano chiamati a comunicare alla Commissione le regole introdotte. Lo schema di decreto in esame è adottato proprio per dar seguito della

comunicazione all'Italia – da parte della Commissione europea – con lettera del 26 gennaio 2018, dell'avvio della procedura d'infrazione n. 2017/2172, per mancata applicazione del regolamento in esame).

Fa presente che il Capo III del regolamento (artt. 12-17), che contiene le disposizioni finali, disciplina la cooperazione tra autorità competenti, Commissione e Stati membri (articolo 12); prevede delle misure complementari (articolo 13) e un apposito comitato che assiste la Commissione (articolo 14).

L'articolo 15 prevede un forum consultivo per assicurare la partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di altre parti interessate nelle questioni relative all'attuazione del presente regolamento.

L'articolo 16 prevede relazioni periodiche, da parte degli Stati membri, sull'applicazione del regolamento in esame e il riesame periodico, da parte della Commissione, del funzionamento e dell'efficacia dello stesso.

L'articolo 17, infine, disciplina l'entrata in vigore e l'applicazione del regolamento (quest'ultima, a decorrere dal 12 ottobre 2014, ad eccezione degli articoli 4, 7 e 9 che si applicano dal 12 ottobre 2015).

Per quanto concerne la disposizione di delega, ricorda che l'articolo 2, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018) ha delegato il Governo ad adottare, fatte salve le norme penali vigenti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (e dunque entro il 2 novembre 2021), disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'UE pubblicati alla data di entrata in vigore della legge stessa, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Evidenzia che la stessa norma precisa che la delega viene conferita ai sensi della norma generale recata dall'articolo 33 della legge n. 234 del 2012 in base alla quale «al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione eu-

ropea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative» e deve essere esercitata secondo i principi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge.

Segnala che per la violazione del regolamento UE n. 511/2014 è in corso la procedura di infrazione n. 2017/2172, nel cui ambito, il 1° giugno 2020, la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia dell'UE (causa C-227/20). Nel ricorso la Commissione europea rileva che l'Italia non ha ancora notificato le disposizioni di legge che prevedano le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme. Nello specifico, la Commissione europea sostiene che le misure contenenti le sanzioni per le violazioni degli articoli 4 e 7 del regolamento (UE) n. 511/2014 non sono state ancora adottate dall'Italia e ciò nonostante il fatto che, da un lato, dette misure dovessero essere stabilite negli ordinamenti degli Stati membri già a partire dall'11 giugno 2014 e, dall'altro, che ad esse dovesse far seguito anche la predisposizione da parte degli Stati membri di « *tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione* », come indica l'ultima frase dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento in oggetto.

Inoltre, la Commissione europea rileva che la violazione dell'articolo 11 di tale regolamento riguarda anche la mancata comunicazione, da parte dell'Italia, delle misure relative alle sanzioni. In tal senso, secondo l'ultimo paragrafo dell'articolo 11, incombeva all'Italia l'obbligo di comunicare alla Commissione europea le regole « *di cui al paragrafo 1* » di tale disposizione, ossia le « *regole relative alle sanzioni*

*da applicare in caso di violazione degli articoli 4 e 7* » entro l'11 giugno 2015.

Cede, quindi, la parola al collega Vazio.

Franco VAZIO (PD), *relatore per la II Commissione*, come anticipato dal relatore per la XIII Commissione, che ha provveduto a ricostruire il contesto da cui muove l'iniziativa legislativa in esame, procede ad illustrare il contenuto dello schema di decreto, composto da 5 articoli e predisposto sulla base della delega di cui all'articolo 2 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018). Il citato articolo delega infatti il Governo ad adottare, fatte salve le norme penali vigenti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge (e dunque entro il 2 novembre 2021), disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Pertanto, come recato dall'articolo 1, l'oggetto dello schema di decreto legislativo in esame consiste nell'introduzione di una disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che hanno introdotto nell'ordinamento interno le misure di conformità che gli utilizzatori di risorse genetiche devono rispettare per avere accesso alle stesse, secondo quanto stabilito dal protocollo di Nagoya. Come già ricordato dal collega Cillis, segnala che l'obbligo per gli Stati membri di introdurre tale disciplina sanzionatoria nonché tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione è stabilito dall'articolo 11 del medesimo regolamento.

L'articolo 2 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per chi non rispetti gli obblighi di dovuta diligenza di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento; tutti gli illeciti amministrativi trovano applicazione salvo che le condotte non

costituiscano reato (c.d. clausola di salvezza penale). In particolare il comma 1 stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 15.000 a 150.000 euro per chi utilizza o trasferisce ad utilizzatori successivi risorse genetiche o conoscenze tradizionali associate a tali risorse, senza adempiere agli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento. Analoga sanzione è stabilita dal comma 2 per chi non adempie all'obbligo di cessare l'utilizzazione, nel caso in cui le informazioni in suo possesso siano insufficienti o persistano incertezze circa la legalità dell'accesso e dell'utilizzazione, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento. Varia da 15.000 a 150.000 euro anche la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per chi, avendo acquisito una risorsa genetica di cui all'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento, che è o può essere causa patogena di un'emergenza sanitaria internazionale o di una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero, non adempie all'obbligo di interrompere l'utilizzazione entro i termini previsti dal medesimo articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (comma 3). Il comma 4 stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per chi utilizza risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate, senza adempiere agli obblighi di conservazione delle informazioni e dei documenti pertinenti per l'accesso e la ripartizione dei benefici, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento. Ai sensi del comma 5, è stabilita infine una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro per chi, nella fase dello sviluppo finale di un prodotto realizzato mediante l'utilizzazione di risorse genetiche o di conoscenze tradizionali ad esse associate non adempie agli obblighi di dichiarazione e trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento.

Evidenzia che tutti gli illeciti amministrativi previsti dall'articolo 2 si possono applicare tanto a persone fisiche quanto a persone giuridiche, anche non ricono-

sciute. In proposito, rammento che nelle associazioni non riconosciute, e dunque prive di personalità giuridica, delle obbligazioni risponde il patrimonio costituito dal fondo comune oltre che, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (articolo 38 c.c.).

L'articolo 3, al comma 1, stabilisce che le attività di vigilanza, accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal decreto sono esercitate per le parti di competenza dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'università e della ricerca, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dal Ministero della salute. Si tratta, per altro, delle autorità competenti per l'attuazione del Regolamento, che dovranno – anche per garantire uniformità applicativa – avvalersi del tavolo tecnico interministeriale istituito, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, dall'articolo 2 del decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° aprile 2019. Peraltro, quando le attività di ricerca siano finanziate con fondi regionali, anche le Regioni potranno accertare le violazioni e irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie. Il comma 2 stabilisce che al procedimento di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, che reca modifiche al sistema penale.

L'articolo 4 dello schema prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 2 di spettanza dello Stato siano versati in entrata nel bilancio dello Stato per essere poi riassegnati al Ministero che ha irrogato la sanzione, che destinerà tali risorse al potenziamento delle attività di monitoraggio della conformità degli utilizzatori, nonché ai controlli di verifica del rispetto del regolamento dell'Unione europea. Spetterà al Ministero dell'economia e delle finanze apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio.

L'articolo 5, infine, dispone che dall'attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni svolgono le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Mario PERANTONI, *presidente della II Commissione*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	13
Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. C. 1124 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e III) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	14
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	20
Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato. Nuovo testo C. 2527, approvata dalla 1 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	16
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	21
Interventi a favore del pomodoro San Marzano. Nuovo testo C. 229 (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	17
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	19

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° settembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

**La seduta comincia alle 13.30.**

**DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617-A Governo.**  
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, segnala come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati in Assemblea al disegno di legge C. 2617-A, di conversione, del decreto-legge 20 luglio 2020, n. 83, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, rileva come le proposte emendative non presentino profili problematici per quanto attiene al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega sulla proposta formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.**

**C. 1124 Governo e abb.**

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri), il disegno di legge C. 1124 – adottato come testo base in sede referente dalle Commissioni riunite – recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, al quale è abbinata la proposta di legge C. 35 Schullian.

Sabrina DE CARLO (M5S), *relatrice*, rileva come il provvedimento in esame preveda la ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo n. 15 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che reca emendamenti alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dal nostro Paese

con la legge n. 848 del 1955. Il Protocollo – per la cui entrata in vigore è necessaria la ratifica di tutti gli Stati parte della Convenzione – introduce modifiche alla procedura davanti alla Corte europea dei diritti di Strasburgo, prevedendo, in particolare, la riduzione da 6 a 4 mesi del termine per il ricorso dalla definitiva pronuncia interna. Ulteriori novità riguardano anche il sistema di rinvio della competenza alla Grande Camera, con l'eliminazione del sistema di veto attualmente concesso agli Stati membri e alla vittima.

Rileva come l'originario progetto di legge C. 35 Schullian, e l'abbinato disegno di legge C. 1124, prevedessero anche la ratifica del Protocollo n. 16 alla Convenzione di Strasburgo, che configura un meccanismo per certi versi analogo al rinvio pregiudiziale esperibile di fronte alla Corte di giustizia dell'Unione europea, introducendo per le giurisdizioni nazionali la possibilità di chiedere un parere alla CEDU su questioni di principio relative all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli. Questo profilo degli originari progetti di legge è stato espunto nel corso dell'esame in sede referente.

Ricorda che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ha delineato un sistema di protezione dei diritti umani da più parti riconosciuto come la più perfezionata struttura del genere operante al mondo, che è stato successivamente integrato e modificato da una serie di Protocolli. Il sistema ha un carattere sussidiario rispetto alle forme di protezione dei diritti umani esistenti negli ordinamenti degli Stati membri: infatti, l'articolo 26 della Convenzione pone la regola del «previo esaurimento dei ricorsi interni» rispetto all'attivazione del sistema internazionale. L'obiettivo del Consiglio d'Europa, in linea del resto con i principi internazionali in materia di tutela dei diritti umani, è infatti quello di assicurare che il rispetto dei diritti umani sia assicurato innanzitutto dagli ordinamenti interni.

Il processo che ha portato all'adozione dei Protocolli nn. 15 e 16 è derivato, anzitutto, dalla consapevolezza delle criticità nel funzionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo che, nel tempo, ha accusato notevoli problemi di arretrato, col rischio di realizzare essa stessa una violazione di uno dei diritti fondamentali da essa stessa tutelati, quello alla durata ragionevole del processo (articolo 6, paragrafo 1, della CEDU). È apparso inoltre necessario adeguare la struttura e le procedure della Corte a un'utenza potenziale che raggiunge ormai circa 800 milioni di cittadini.

Per quanto riguarda il Protocollo n. 15, che consta di un preambolo e di 9 articoli, esso è stato adottato per ovviare alle criticità nel funzionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo che, nel tempo, ha accusato notevoli problemi di arretrato, col rischio di realizzare essa stessa una violazione di uno dei diritti fondamentali da essa stessa tutelati, quello alla durata ragionevole del processo (stabilito dall'articolo 6, paragrafo 1 della CEDU). È apparso inoltre necessario adeguare la struttura e le procedure della Corte a un'utenza potenziale che raggiunge ormai circa 800 milioni di cittadini. Constatando l'insufficienza degli aggiustamenti adottati nel corso degli anni e in particolare di misure come l'introduzione di un giudice unico chiamato a decidere i casi manifestamente inammissibili, l'ampliamento delle competenze attribuite ai comitati composti di soli tre giudici e l'aggiunta di un criterio di ammissibilità per il quale la Corte può rifiutare i ricorsi in mancanza di un pregiudizio importante dei diritti del ricorrente, il dibattito sulla riforma della Corte europea dei diritti umani è culminato nella Conferenza di Brighton dell'aprile 2012. Sulla scia della dichiarazione finale di Brighton – in particolare dell'obbligo degli Stati di provvedere all'attivazione della Convenzione, rafforzando tuttavia il principio di sussidiarietà e il principio del margine di apprezzamento nel rapporto delle rispettive giurisdizioni con la Corte europea – è stato redatto il Protocollo n. 15. Ricorda

che il margine di apprezzamento è costituito dall'ambito in cui la Corte riconosce agli Stati libertà di azione e di manovra, prima di dichiarare che una misura statale di deroga, di limitazione o di interferenza con una libertà garantita dalla CEDU configuri una concreta violazione della Convenzione stessa.

Con riferimento al contenuto del Protocollo n. 15, l'articolo 1 aggiunge un nuovo «considerando» alla fine del preambolo della Convenzione europea sui diritti umani, nel quale si ribadisce la primaria responsabilità delle Parti contraenti, in conformità al principio di sussidiarietà, nel garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella Convenzione medesima e nei suoi Protocolli. Ribadisce altresì che le Parti contraenti godono di un margine di apprezzamento nell'attuazione delle disposizioni della Convenzione, sotto il controllo della Corte europea dei diritti umani.

L'articolo 2 aggiunge un paragrafo dopo il paragrafo 1 dell'articolo 21 della Convenzione, dedicato alle condizioni per l'esercizio delle funzioni di giudice della Corte europea dei diritti umani: in base alla nuova formulazione, i candidati dovranno avere meno di 65 anni di età alla data in cui la lista dei tre candidati di ciascuna Parte contraente deve pervenire all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, come previsto dal successivo articolo 22 della Convenzione.

La relazione introduttiva rileva come la nuova formulazione dell'articolo 21 miri a consentire a giudici altamente qualificati di rimanere in carica per l'intero periodo di nove anni previsto, cosa che nella formulazione vigente (articolo 23, paragrafo 2, del quale l'articolo 2 del Protocollo n. 15 prevede la soppressione) è preclusa ai giudici più anziani, dovendo il mandato terminare comunque a 70 anni.

L'articolo 3 sopprime la parte finale dell'articolo 30 della Convenzione, e segnatamente la possibilità che una delle Parti si opponga alla rimessione alla Grande Camera (*Grande Chambre*) di una questione oggetto di ricorso innanzi a una Camera della Corte europea, la quale

sollevi gravi problemi interpretativi, o la cui soluzione rischi di andare in contrasto con la precedente giurisprudenza della Corte.

L'articolo 4, modificando l'articolo 35 della Convenzione, riduce da sei mesi a quattro mesi dalla sentenza definitiva nazionale il termine di presentazione del ricorso alla CEDU.

L'articolo 5 interviene ugualmente sull'articolo 35 della Convenzione, ma sul paragrafo 3, lettera *b*), che riguarda una delle condizioni di irricevibilità di un ricorso da parte della Corte europea, e in particolare la fattispecie per la quale il ricorrente non abbia subito un pregiudizio importante dei propri diritti. L'articolo 5 del Protocollo n. 15 sopprime l'ultima parte della predetta lettera *b*), rimuovendo dal giudizio della Corte sull'entità del pregiudizio subito dal ricorrente la preoccupazione di non rigettare ricorsi non debitamente esaminati dai tribunali interni. Tale misura è intesa ad agevolare il giudizio di apprezzamento della Corte sull'entità del pregiudizio subito dal ricorrente.

Gli articoli da 6 a 9 contengono disposizioni finali e transitorie del Protocollo n. 15: in particolare si prevede che depositario del Protocollo sarà il Segretario generale del Consiglio d'Europa, presso il quale verranno depositati gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione delle Parti contraenti. Si specifica inoltre che l'entrata in vigore del Protocollo avverrà il primo giorno del mese successivo alla scadenza di tre mesi dalla data in cui tutte le Parti contraenti della Convenzione europea sui diritti umani avranno espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo n. 15.

Sono previste altresì disposizioni di carattere transitorio, riguardanti:

i candidati alla carica di giudice;

le cause già pendenti per le quali si sia proposta la rimessione alla Grande Camera;

la finestra temporale entro la quale poter presentare ricorsi alla Corte europea.

Quanto al contenuto del disegno di legge C. 1124, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo numero 15 e il relativo ordine di esecuzione.

Al riguardo ricorda che il Protocollo 15 non è ancora in vigore a livello internazionale, essendo stato sinora firmato da 45 Stati membri del Consiglio d'Europa, 43 dei quali hanno depositato gli strumenti di ratifica (non lo ha fatto ancora, oltre all'Italia, la Bosnia-Erzegovina, che ha sottoscritto il Protocollo l'11 maggio 2018).

Formula pertanto una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 1*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara l'astensione del gruppo della Lega sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato.**

**Nuovo testo C. 2527, approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il nuovo testo della proposta di legge C. 2527, approvata dalla prima Commissione permanente del Senato, recante istituzione della Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato.

Roberta ALAIMO (M5S), *relatrice*, nell'illustrare il contenuto del provvedimento, che si compone di 3 articoli, rileva come

l'articolo 1, al comma 1, istituisca la Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato, quale momento per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, sociosanitario, nel corso della pandemia da Coronavirus dell'anno 2020.

Al riguardo, ricorda che la Camera ha recentemente approvato un provvedimento, ora all'esame del Senato, volto a istituire la giornata nazionale – il 18 marzo – in memoria delle vittime dell'epidemia da coronavirus. Tale data è stata scelta perché il 18 marzo si è registrato il maggior numero di decessi su scala nazionale.

Il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che la Giornata nazionale dei professionisti sanitari sia celebrata il 20 febbraio di ogni anno, che sia considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 260 del 1949 e che non determini riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisca giorno di vacanza o comporti riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 54 del 1977. La scelta della giornata del 20 febbraio coincide con la data in cui presso l'Ospedale di Codogno è stato individuato il cosiddetto « paziente uno » nel nostro Paese.

L'articolo 2 prevede che il Governo, anche in coordinamento con gli ordini delle professioni sanitarie e sociosanitarie, con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, determini le modalità di svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, rileva come l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientri nel-

l'ambito della materia « ordinamento civile », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, possono assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione), quali « promozione e organizzazione di attività culturali » e « istruzione ».

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

#### **Interventi a favore del pomodoro San Marzano.**

##### **Nuovo testo C. 229.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il nuovo testo della proposta di legge C. 229, recante interventi a favore del pomodoro San Marzano.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, illustra il contenuto del provvedimento, il quale si compone di 7 articoli, rilevando come l'articolo 1 definisca le finalità dell'intervento normativo, il quale intende valorizzare i territori sui quali insistono le coltivazioni del pomodoro San Marzano, tutelando il razionale sfruttamento del suolo, favorendo la creazione o la prosecuzione di nuove iniziative imprenditoriali,

sostenendo il ricambio generazionale, promuovendo l'innovazione varietale e tecnologica e incentivando la definizione di intese di filiera, anche al fine di garantire alle imprese che operano nel settore maggiore redditività e propensione all'internazionalizzazione.

L'articolo 2 prevede che la produzione a denominazione garantita del pomodoro San Marzano, insieme con i terreni di produzione e i processi storici di lavorazione, rappresenta un patrimonio culturale nazionale.

In base all'articolo 3, i comuni dell'Agro sarnese-nocerino, come identificati nel disciplinare del Consorzio di tutela del pomodoro San Marzano, sono chiamati ad adottare specifici piani affinché i terreni siti nella zona siano destinati alla coltivazione del pomodoro San Marzano.

A tal fine gli stessi comuni sono chiamati ad effettuare una ricognizione complessiva dello stato dei terreni, in modo da evidenziarne la proprietà e lo stato più o meno produttivo degli stessi.

Nel caso in cui siano titolari dei terreni, essi adottano le procedure necessarie per l'affidamento in concessione, anche a titolo gratuito, a terzi, per un periodo non inferiore a dieci anni, con preferenza per le domande presentate da coloro che abbiano una età compresa tra i 18 e i 46 anni.

Nel caso, invece, in cui i terreni appartengano ai privati, il comune promuove la stipula di un contratto di affitto con canone d'uso indicizzato, dietro presentazione, da parte del locatario di un progetto di valorizzazione del bene.

L'articolo 4, comma 1, istituisce il circuito delle strade e delle terre del Pomodoro San Marzano, che comprende i comuni dell'agro sarnese-nocerino; ai sensi del comma 2 le aziende agricole possono divulgare la storia e la tradizione del prodotto sfuso e lavorato e disporne la vendita, richiedendo il riconoscimento di un regime facoltativo di certificazione.

In tale ambito il comma 3 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi d'intesa con la regione interessata, la

definizione delle modalità attuative dell'istituzione delle « Strade e delle terre del Pomodoro San Marzano ».

In base all'articolo 5, comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è chiamato a destinare annualmente una quota, nel limite massimo di 500 mila euro, delle risorse già disponibili a valere sui piani nazionali di settore o di filiera, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore del pomodoro San Marzano.

In aggiunta, ai sensi del comma 2, una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del medesimo Ministero delle politiche agricole sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 499 del 1999, può essere destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione del pomodoro San Marzano.

Al riguardo, segnala l'opportunità di prevedere l'intesa con la regione interessata con riferimento all'attuazione delle misure di sostegno della filiera di cui all'articolo 5, comma 2, analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.

In base all'articolo 6, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria è chiamato a definire un'apposita linea di ricerca nell'ambito del Piano triennale 2018/2021, finalizzata a studi e ricerche sul miglioramento genetico e l'innovazione agronomica relativi alla coltivazione del pomodoro San Marzano.

L'articolo 7 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, è chiamato a promuovere specifiche campagne di informazione sulle qualità del pomodoro San Marzano, sulla storia del prodotto, sulle sue caratteristiche nutritive, anche in relazione alla dieta mediterranea, e sulle tecniche secolari di lavorazione e di trasformazione del prodotto.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento investa in via principale la materia « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, ferma restando, per taluni profili, la competenza legislativa regionale in materia di agricoltura.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 3*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega

sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 13.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 1° settembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.50.

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (C. 1124 Governo e abb.).**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1124, adottato come testo base in sede referente dalle Commissioni riunite II e III, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, al quale è abbinata la proposta di legge C. 35 Schullian;

osservato come il processo che ha portato all'adozione dei Protocolli nn.15 e 16, volti ad adeguare la struttura e le procedure della Corte europea dei diritti dell'uomo, sia derivato, anzitutto, dalla consapevolezza delle criticità nel funzionamento della Corte stessa, che, nel tempo, ha accusato notevoli problemi di arretrato, col rischio di realizzare essa stessa una violazione di uno dei diritti fondamentali da essa stessa tutelati, quello alla durata ragionevole del processo;

sottolineato in particolare come il Protocollo n. 15 introduca modifiche alla procedura davanti alla Corte europea dei

diritti di Strasburgo, prevedendo, segnatamente, la riduzione da 6 a 4 mesi del termine per il ricorso dalla definitiva pronuncia interna e introducendo novità sul sistema di rinvio della competenza alla Grande Camera della Corte, con l'eliminazione del sistema di veto attualmente concesso agli Stati membri e alla vittima;

preso atto di come nel corso dell'esame in sede referente si sia ritenuto di espungere la previsione della ratifica del Protocollo n. 16;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

provvedano le Commissioni di merito a espungere dal titolo del provvedimento la parte riferita al Protocollo n. 16, in quanto non più compresa nel provvedimento a seguito degli emendamenti approvati.

## ALLEGATO 2

**Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti sanitari, socio-sanitari, socioassistenziali e del volontariato (Nuovo testo C. 2527, approvata dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2527 – approvata dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato – come risultante dall’esame delle proposte emendative svoltosi presso la sede referente, recante Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti sanitari, socio-sanitari, socioassistenziali e del volontariato;

rilevata l’opportunità di istituire tale giornata quale momento per onorare il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, sociosanitario e del volontariato, nel corso della pandemia da Coronavirus nell’anno 2020;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzional-

mente definite, come l’istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientri nell’ambito della materia « ordinamento civile », che l’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato altresì come, con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, possano assumere rilievo materie assegnate alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali « promozione e organizzazione di attività culturali » e « istruzione »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Interventi a favore del pomodoro San Marzano (Nuovo testo C. 229).****PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 229 Paolo Russo, recante interventi a favore del pomodoro San Marzano;

rilevato come l'intervento normativo persegua l'obiettivo di valorizzare i territori sui quali insistono le coltivazioni del pomodoro San Marzano, tutelando il razionale sfruttamento del suolo, favorendo la creazione o la prosecuzione di nuove iniziative imprenditoriali, sostenendo il ricambio generazionale, promuovendo l'innovazione varietale e tecnologica e incentivando la definizione di intese di filiera, anche al fine di garantire alle imprese che operano nel settore maggiore redditività e propensione all'internazionalizzazione;

considerato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento investa in via principale la materia « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

rilevato come il provvedimento riguardi, per taluni profili, anche la competenza legislativa regionale in materia di agricoltura;

segnalato, a tale ultimo proposito, come il comma 3 dell'articolo 4 preveda l'intesa della regione interessata sul decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestale chiamato a definire le modalità attuative dell'istituzione delle « Strade e delle terre del Pomodoro San Marzano », mentre l'articolo 5, comma 2, non prevede analoga intesa sul decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che può destinare una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del medesimo Ministero delle politiche agricole al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione del pomodoro San Marzano,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'intesa con la regione interessata sul decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 5, comma 2, volto al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione del pomodoro San Marzano.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione .....	23
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Atto n. 186 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	23

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 1° settembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.*

#### La seduta comincia alle 13.40

#### Sui lavori della Commissione.

Anna Rita TATEO (LEGA) rappresenta l'esigenza che la Commissione si riunisca dopo le ore 14 nelle giornate del martedì, al fine di consentire ai parlamentari che provengono da zone che non sono servite da frequenti collegamenti aerei o ferroviari, di partecipare ai lavori.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel sottolineare come la problematica legata ai trasporti interessi quasi la totalità dei parlamentari, evidenzia che tuttavia la Commissione Giustizia ha un carico di lavoro del quale è necessario tenere conto. Assicura che terrà conto della richiesta avanzata dalla collega Tateo provando a contemperare l'esigenza di tutti i deputati di partecipare ai lavori con quella della

Commissione di procedere comunque allo svolgimento delle sue numerose attività.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.**

**Atto n. 186.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 agosto scorso.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che allo stato non è ancora pervenuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in assenza del quale la Commissione non potrà procedere all'espressione del prescritto parere, il cui termine è fissato al 7 settembre prossimo. Ricorda altresì che nella precedente seduta il relatore aveva illustrato il provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00537 Fassino: Sulla situazione in Bielorussia ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00082</i> ) .....	24
ALLEGATO ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	43

#### SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	26
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010. C. 1704 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	27
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013. C. 2231 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	28
Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum Internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011. C. 2232 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	30
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018. C. 2415 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	31
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; <i>b)</i> Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017. C. 2522 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	33
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018. C. 2524 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	35

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	42

#### RISOLUZIONI

Martedì 1° settembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

**La seduta comincia alle 12.40.**

**7-00537 Fassino: Sulla situazione in Bielorussia.**  
(*Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00082*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Piero FASSINO, *presidente*, in qualità di primo firmatario, illustra la risoluzione in

titolo, sottolineando che è stata presentata sull'onda degli eventi in Bielorussia dopo le elezioni presidenziali del 9 agosto scorso, che stanno ulteriormente maturando con crescente drammaticità. Evidenza che l'atto di indirizzo è stato sottoscritto dai rappresentanti di tutti i Gruppi, ad eccezione di Fratelli d'Italia, per lo più per ragioni di opportunità, dal momento che il presidente del gruppo di amicizia Italia-Bielorussia è proprio un rappresentante di tale gruppo. Procedo, quindi, ad illustrare la parte dispositiva dell'atto, rilevando che gli impegni in essa previsti risultano ancora più attuali alla luce della imponente manifestazione di protesta che nei giorni scorsi ha portato oltre centomila persone in piazza e che non ha determinato alcuna apertura al dialogo da parte delle autorità di Minsk, nonostante la proposta di mediazione avanzata da Unione europea ed OSCE.

Esprime, inoltre, preoccupazione per le recenti prese di posizione del Presidente russo Vladimir Putin, che ha evocato la possibilità di un intervento delle forze di sicurezza russe a sostegno del regime di Lukashenko: tale evenienza costituirebbe non solo una drammatizzazione ulteriore dagli esiti imprevedibili, ma costituirebbe una palese violazione della sovranità della Bielorussia.

Anche alla luce del consenso quasi unanime dei gruppi a sostegno della risoluzione, invita, quindi, i Gruppi a valutare l'opportunità di votare immediatamente l'atto di indirizzo ovvero rinviare ad altra seduta per tenere conto degli eventuali nuovi sviluppi della crisi.

Andrea ROMANO (PD), ringraziando il presidente per l'iniziativa politica assunta, di cui condivide pienamente lo spirito e il metodo, sottolinea che il consenso trasversale sulla proposta di risoluzione in esame valorizza l'unità e la autorevolezza del Parlamento italiano in materia di tutela dei diritti umani. Manifestando il pieno e convinto sostegno del Partito Democratico all'atto di indirizzo in esame, sottolinea la necessità di monitorare gli ulteriori sviluppi della crisi, con particolare riferi-

mento all'ipotesi di un intervento armato della Russia: al riguardo, ricorda che nelle ultime ore sono state segnalate esercitazioni sul territorio bielorusso ad opera di paracadutisti russi. A suo avviso, un'eventuale *escalation* militare porterebbe inevitabilmente ad un deterioramento delle relazioni tra Unione europea e Federazione Russa per cui è bene che il Parlamento mantenga alta l'attenzione e ponga le basi con l'atto in titolo per ulteriori iniziative in caso di deterioramento della situazione.

Vito COMENCINI (LEGA), esprimendo apprezzamento per la disponibilità del presidente ad inserire un esplicito riferimento critico alla scarsa efficacia dell'azione esercitata dall'OSCE, richiesto dal suo Gruppo, sottolinea che la Lega segue con attenzione e preoccupazione l'evolversi della crisi e ha convintamente sottoscritto l'atto in titolo. Ricorda che la Bielorussia, incastonata tra i confini dell'Unione europea e la Russia, vessata dal conflitto mondiale e sottoposta per decenni al giogo dell'oppressione sovietica, è tuttora governata da un presidente da sempre ondivago e contraddittorio nelle relazioni con i due maggiori vicini. Ribadisce, altresì, la richiesta già avanzata con l'interrogazione a risposta scritta n. 4-06513, nella quale ha chiesto al Governo di adoperarsi con le autorità di Minsk al fine di trovare un accordo per la ripresa, dopo le restrizioni dovute al *lockdown*, dei programmi di accoglienza dei bambini bielorusi, anche valutando la possibilità del rilascio di un visto e relativo permesso di soggiorno per questi minori. Associandosi alle considerazioni del collega Romano sulla necessità di difendere e promuovere i diritti umani ovunque nel mondo e sottolineando che la crisi in atto mette in discussione la stessa sovranità bielorussa, evidenzia l'opportunità che la maggioranza assuma un atteggiamento coerente in ogni situazione in cui siano in pericolo i diritti e le libertà civili, ad esempio anche nei rapporti con la Cina, il cui regime comunista è responsabile di

gravi violazioni e reprime con brutalità ogni forma di opposizione.

Invita, infine, i firmatari della risoluzione in esame a valutare la possibilità di inserire nella parte dispositiva un ulteriore impegno a riprendere i programmi di accoglienza dei bambini bielorussi, rinviando, se necessario, l'approvazione dell'atto di indirizzo ad altra seduta.

Gennaro MIGLIORE (IV) comprende le ragioni alla base della richiesta di riformulazione del collega Comencini, di cui condivide il merito; ribadisce, tuttavia, l'esigenza di approvare con tempestività la risoluzione in esame, sottolineando che il Governo, e in particolare il Ministro Di Maio, ha già agito in maniera tardiva sul dossier bielorusso: a suo avviso, benché il Governo non fosse nelle condizioni di adottare unilateralmente misure sanzionatorie nei riguardi del regime di Lukashenko, occorre che l'Esecutivo prendesse una posizione immediata e ferma a difesa dei diritti del popolo bielorusso, senza attendere che maturasse un consenso in sede di Istituzioni dell'UE. Preannunciando il voto favorevole di Italia Viva sulla proposta di risoluzione in esame, invita il Governo ad adoperarsi in tutte le sedi multilaterali per evitare un intervento militare della Russia che, benché fondato sull'accordo di cooperazione tra Mosca e Minsk, violerebbe il principio di sovranità, uno di cardini dell'ordinamento internazionale.

Simona SURIANO (M5S), preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo, esprime apprezzamento per la rapidità con la quale il presidente ha promosso la predisposizione dell'atto di indirizzo. Esprime, altresì, vicinanza e solidarietà al popolo bielorusso, la cui sete di democrazia e partecipazione merita attenzione e sostegno, condannando ogni forma di repressione e violenza messa in atto dal regime. Ricordando che gli stessi osservatori internazionali, *in primis* quelli dell'OSCE, hanno espresso profonde riserve sulla correttezza del processo elettorale che ha portato alla riconferma di Luka-

shenko, rileva con favore la previsione che le eventuali misure sanzionatorie saranno mirate, in modo che le loro conseguenze non ricadano sui cittadini e sulla società civile.

Piero FASSINO, *presidente*, accogliendo la sollecitazione del collega Comencini, a nome di tutti i firmatari accoglie la proposta di integrare la parte dispositiva della risoluzione con un ulteriore impegno volto a garantire che la crisi in atto non si ripercuota negativamente sulle procedure di adozione internazionale in corso tra Bielorussia e Italia e sulla possibilità che i minori interessati possano tornare a trovare accoglienza in Italia non appena le misure di prevenzione del contagio da COVID-19 lo consentiranno.

La viceministra agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Emanuela Claudia DEL RE esprime parere favorevole sulla risoluzione n. 7-00537 Fassino ed altri, come testé riformulata.

La Commissione approva, quindi, all'unanimità, la nuova formulazione della risoluzione n. 7-00537 Fassino ed altri, che assume il numero n. 8-00082 (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 13.05.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 1° settembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.*

**La seduta comincia alle 13.05.**

#### Sui lavori della Commissione.

Piero FASSINO, *presidente*, prima di procedere all'esame in sede referente dei disegni di legge di ratifica previsti all'ordine del giorno, come già convenuto in

sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sottolinea la necessità che la Commissione proceda speditamente nella calendarizzazione di tutti i progetti di legge di ratifica di accordi internazionali in corso di esame e di quelli assegnati. A tal fine evidenzia di aver già provveduto a sollecitare i colleghi presidenti delle altre Commissioni permanenti affinché l'esame in sede consultiva venga svolto con tempestività, con ciò permettendo di concludere celermente l'iter in Commissione.

Esprime, infine, le più sentite condoglianze al collega Cabras, colpito da grave lutto familiare per la perdita del padre.

La Commissione prende atto e si associa alle condoglianze per l'onorevole Cabras.

**Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010.**

**C. 1704 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cristian ROMANIELLO (M5S), *relatore*, sottolinea che il provvedimento in esame riguarda alcuni emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua (ACCOBAMS), adottato nel novembre 2010.

Ricorda che l'Accordo, sottoscritto il 24 novembre 1996 ed entrato in vigore il 1° giugno 2001, è uno dei principali strumenti giuridico-internazionali, a livello regionale, finalizzati alla conservazione della biodiversità e segnatamente a ridurre e minacce a carico della sopravvivenza dei cetacei.

Il testo è il frutto dei negoziati portati avanti dalle Parti contraenti e dai segre-

tariati di quattro grandi convenzioni ambientali: quella di Barcellona, sulla protezione dell'ambiente marino e sulla diversità biologica del Mediterraneo; quella di Bonn, sulla conservazione delle specie migratorie; quella di Berna, sulla conservazione della vita selvatica e degli *habitat* naturali; e quella di Bucarest, sulla protezione del Mar Nero dall'inquinamento.

Segnala che ACCOBAMS, in particolare, si occupa della conservazione dei cetacei nel Mediterraneo, nel Mar Nero e nelle contigue aree atlantiche: prevede da parte di ogni firmatario un impegno a livello normativo, socio-economico, nonché scientifico per la riduzione al minimo degli effetti delle attività antropiche sulla sopravvivenza dei cetacei in questi mari.

Rileva che al momento l'Accordo è ratificato da ventiquattro Stati: Albania, Algeria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Egitto, Francia, Georgia, Grecia, Italia, Libano, Libia, Malta, Marocco, Montenegro, Portogallo, Principato di Monaco, Romania, Slovenia, Spagna, Siria, Tunisia, Turchia ed Ucraina.

L'Accordo prevede, inoltre, la creazione di una rete di aree marine protette e la regolamentazione di attività di pesca dei cetacei.

Nel 2010 le Parti sottoscrittrici dell'ACCOBAMS hanno adottato una risoluzione che ha esteso l'ambito geografico di applicazione dell'Accordo alle zone economiche esclusive, nell'Atlantico, di Spagna e Portogallo.

Evidenzia che le proposte emendative, cui fa riferimento il provvedimento in esame, consistono in primo luogo nell'estensione dell'ambito geografico di applicazione dell'Accordo a tutte le acque marine poste sotto la giurisdizione della Spagna e del Portogallo, con la conseguente ridenominazione dell'area atlantica contigua in « area atlantica vicina » (*Neighbouring Atlantic Area*).

In secondo luogo, nella correlata sostituzione nel titolo dell'Annesso 1 – lista indicativa delle specie di cetacei – della parola « *contiguous* » con « *neighbouring* » in relazione all'area dell'Atlantico.

In terzo luogo, nella sostituzione del riferimento alla sola Convenzione di Barcellona con il riferimento alle *Regional Seas Conventions* (OSPAR, *Barcelona and Bucharest Conventions*) al paragrafo 3 dell'Annesso 2 (Piano di conservazione).

Ricorda che quest'ultimo emendamento è già entrato in vigore, in quanto, in base all'Accordo, le modifiche agli Annessi entrano in vigore per tutte le Parti il centocinquantesimo giorno dopo la data della loro adozione dalla Riunione delle Parti, salvo che per le Parti le quali abbiano formulato una riserva.

Diversamente, le modifiche testuali all'Accordo, come previsto dall'Accordo stesso, entrano in vigore, per le Parti che le abbiano accettate, il trentesimo giorno dopo la data in cui due terzi delle Parti hanno depositato il loro strumento di approvazione presso il depositario.

Segnala che, attualmente, solo otto Parti contraenti hanno depositato il prescritto strumento di ratifica: sono dunque necessarie altre nove approvazioni per l'entrata in vigore degli emendamenti all'Accordo e di quelli all'Annesso 1, poiché l'Emendamento a quest'ultimo è strettamente connesso agli emendamenti al testo principale.

Osserva che l'entrata in vigore dell'emendamento consentirà agli Stati firmatari dell'Accordo, nelle acque interessate dall'allargamento, di garantire un'omogenea applicazione del regime di tutela, delle risoluzioni e degli impegni adottati in seno all'ACCOBAMS a tutte le specie di cetacei presenti, peraltro già tutte specificamente tutelate dalla normativa europea, che vieta la cattura di tutte le specie di cetacei o il loro disturbo intenzionale o collegato ad attività antropiche.

Precisa che l'avvio dell'*iter* di ratifica consente all'Italia di fornire riscontro alla Nota informativa del Segretariato dell'ACCOBAMS del 28 luglio 2016, indirizzata a tutte le Parti contraenti, con cui si sollecitano gli Stati che non hanno ancora depositato lo strumento di ratifica relativo agli emendamenti al testo dell'Accordo e all'Annesso 2 a provvedervi.

Sottolinea che l'estensione delle acque rientranti nell'ambito di applicazione dell'Accordo è del resto pienamente coerente con la raccomandazione di cui al paragrafo 13 della risoluzione sui mari e gli oceani dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente dell'UNEP del 27 maggio 2016, che incoraggia le Parti contraenti di convenzioni regionali sul mare a considerare la possibilità di aumentare la copertura regionale di tali strumenti in conformità con il diritto internazionale.

Segnala, infine, che, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, dall'attuazione dell'accordo non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo sono già coperte da un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La viceministra agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Emanuela Claudia DEL RE si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013.**

**C. 2231 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea ROMANO (PD), *relatore*, segnala preliminarmente che il Kirghizistan, Paese dell'Asia centrale già Repubblica

federata dell'Unione Sovietica, dal 1991 è uno Stato indipendente di circa 5,8 milioni di abitanti, con una composizione etnica particolarmente composita, costituita per il 70 per cento circa da kirghisi, per il 14 per cento da uzbeki, per il 6 per cento da russi, per l'1,1 per cento da dungani – la denominazione con cui nei territori dell'ex Unione Sovietica si indicano popolazioni musulmane di origine cinese – e per il resto da ulteriori minoranze, fra cui quelle uigure, tagiche, turche e tartare.

Evidenza che l'Accordo in esame, composto da quattordici articoli, intende fornire un quadro giuridico essenziale di riferimento per l'approfondimento e la disciplina dei rapporti bilaterali nei settori della cultura, della ricerca e della tecnologia, rinnovando l'ultima intesa relativa a tali ambiti, risalente addirittura al 1960, anno della firma dell'Accordo di cooperazione culturale tra Italia e Unione Sovietica.

Scopo primario dell'intesa è quello di migliorare la conoscenza e la comprensione tra i due popoli e promuovere i rispettivi patrimoni culturali attraverso lo scambio di esperienze e dati, soprattutto a livello scientifico e tecnologico, su basi paritarie e di reciprocità, fornendo nello stesso tempo una risposta efficace alla forte di cultura e lingua italiana in Kirghizistan.

Oltre a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito scientifico e tecnologico attraverso le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio, il testo bilaterale intende facilitare la cooperazione nel settore della conservazione del patrimonio artistico ed archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni culturali e assicurando comunque la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Più nel dettaglio, dopo aver specificato che lo scopo dell'intesa è quello di sviluppare la cooperazione bilaterale tra istituzioni e organizzazioni dei due Stati (articolo 1), l'Accordo individua nei settori della cultura, della scuola, delle università

e della scienza, gli ambiti della cooperazione, da attuarsi mediante iniziative congiunte delle Parti (articolo 2).

Particolare attenzione viene riservata alla cooperazione nell'ambito dell'università e della ricerca, con ampio riferimento alla diffusione e all'insegnamento delle lingue italiana nel Paese asiatico e kirghisa in Italia (articolo 3), al settore dell'istruzione scolastica ed alla collaborazione universitaria, nonché alla concessione di borse di studio (articoli 4 e 5).

Ulteriori ambiti di cooperazione riguardano la cultura, lo spettacolo e la tutela del patrimonio culturale e archeologico, anche mediante iniziative di contrasto al traffico illecito di opere d'arte, nonché i settori dei media, dello sport e delle politiche giovanili (articoli 6-8).

L'Accordo precisa, inoltre, che le Parti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni accademiche, enti di ricerca ed organizzazioni scientifiche, mediante scambi di visite, di informazioni, ricerche congiunte, convenzioni (articolo 9), nonché la tutela della proprietà intellettuale (articolo 11). Oltre ad individuare le autorità coordinatrici per l'adempimento dell'intesa (articolo 10), l'Accordo istituisce un'apposita Commissione mista col compito di redigere i relativi programmi esecutivi e verificare le condizioni attuative delle iniziative di cooperazione (articolo 12).

Rileva che il disegno di legge, già approvato dal Senato il 30 ottobre scorso, consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in poco più di 135.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 139.620 euro a decorrere dall'anno 2021.

Precisa che l'intesa non presenta profili d'incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Conclusivamente, auspica una rapida approvazione del disegno di legge di ratifica, poiché l'Accordo in esame concorrerà a promuovere i rapporti bilaterali e potrà

fornire, al tempo stesso, una risposta efficace alla forte richiesta di cultura e lingua italiana in Kirghizistan.

La viceministra agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Emanuela Claudia DEL RE si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum Internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011.**

**C. 2232 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Iolanda DI STASIO (M5S), *relatrice*, ricorda che il Forum internazionale dell'Energia (IEF) è un organismo internazionale – cui attualmente partecipano settantadue Stati, fra cui anche gli Stati Uniti e la Cina – che intende porsi quale piattaforma globale di dialogo e confronto focalizzata intorno alle risorse energetiche tradizionali, finalizzata a promuovere una maggiore comprensione reciproca e la consapevolezza degli interessi energetici comuni tra i suoi membri, favorendo la collaborazione tra i Paesi consumatori-importatori di energia, quelli produttori-esportatori e quelli di transito, nel riconoscimento delle interdipendenze che legano le loro economie.

Evidenzia che rispetto ad altri organismi internazionali del settore energetico ha una sua specificità che consiste nella vocazione universale e neutrale, con l'adesione di tutti i maggiori Paesi della comunità internazionale, su base paritaria,

contribuendo a dare stabilità ai mercati e certezza agli investimenti nei grandi progetti di produzione energetica e infrastrutturali.

In particolare, la partecipazione al Forum internazionale dell'energia da parte dei Paesi consumatori-importatori di energia assume importanza per gli investimenti e le collaborazioni che esso consente, con evidenti vantaggi in termini di economie di scala e di scambi d'informazioni, nonché di riduzione dei rischi di approvvigionamento.

Segnala che il nostro Paese ha attivamente partecipato e contribuito, insieme con i maggiori Stati europei – fra cui Germania e Francia e Regno Unito – e con le principali potenze economiche emergenti, alla definizione di tale strumento internazionale.

Ricorda che la Carta istitutiva, adottata dalla Conferenza ministeriale straordinaria tenutasi a Riad nel febbraio 2011, si compone di XVIII sezioni e di un allegato relativo alla scala dei contributi di bilancio. Organi del Forum, come definiti dalla sezione IV della Carta, sono: il Comitato esecutivo, che funge da strumento di governo dell'organismo internazionale (sezione VI); il Segretariato, con funzioni amministrative (sezione VII); il Gruppo di supporto internazionale (sezione VIII), cui possono partecipare anche i segretariati dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) e dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC), chiamato a svolgere compiti di consulenza; e il Comitato consultivo industria (sezione IX), a supporto del Comitato esecutivo e del Segretariato.

Sottolinea che con l'adozione della Carta istitutiva è stata deliberata in modo definitivo la scelta di Riad come sede permanente del Segretariato del Forum, per la cui operatività l'Arabia Saudita provvede a mettere a disposizione, senza oneri per gli altri Stati membri, spazi e infrastrutture.

Rilevando che il disegno di legge di ratifica della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, si com-

pone di quattro articoli, ricorda che un disegno di legge, recante tra l'altro l'autorizzazione alla ratifica dell'intesa internazionale in oggetto (A.S. 2978), fu esaminato ed approvato da questo ramo del Parlamento nella scorsa legislatura nel novembre del 2017, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame al Senato a causa della conclusione della legislatura.

Evidenzia che l'articolo 3 valuta gli oneri economici complessivi del provvedimento, a decorrere dall'anno 2019, in 151.920 euro, di cui 51.920 euro annui per le spese di missione e 100.000 euro annui per il contributo finanziario obbligatorio.

La ratifica della Carta non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Nello stigmatizzare il forte ritardo intercorso – quasi dieci anni – tra la conclusione dell'intesa e la necessaria autorizzazione parlamentare alla ratifica – sottolinea come questo nuovo organismo multilaterale presenti obiettivi pienamente condivisibili, quali quelli di formare una base condivisa di conoscenza e di interessi e promuovere la stabilità e la trasparenza nei mercati dell'energia per lo sviluppo economico, anche in un'ottica di sostenibilità.

La viceministra agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Emanuela Claudia DEL RE si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo**

**della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.**

**C. 2415 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mirella EMILIOZZI (M5S), *relatrice*, ricorda che l'accordo in esame si inserisce in una tipologia ben codificata di trattati internazionali, che hanno la finalità di regolamentare i rapporti bilaterali in materia di trasporto aereo.

L'Accordo fa seguito ad un primo *memorandum* d'intesa tecnico-operativo sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Stati nel gennaio 2013.

Dopo una serie di definizioni dei termini in esso ricorrenti (articolo 1), e un esplicito richiamo alle norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (articolo 2), l'Accordo stabilisce i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate (articolo 4), ossia il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e soprattutto di attività commerciale, limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegata all'Accordo.

Il precedente articolo 3 stabilisce, peraltro, che nessuna parte dell'Accordo in esame è finalizzata a prevenire, distorcere o limitare la concorrenza.

In base all'articolo 5, le compagnie aeree designate dalle Parti contraenti si vedranno riconoscere pari ed eque opportunità dell'esercizio dei servizi concordati sulle rotte designate: in tale contesto, ciascuna delle Parti contraenti adotta ogni misura nell'ambito della propria giurisdizione per eliminare qualunque discriminazione o pratica anticoncorrenziale nell'attuazione dell'Accordo in esame.

L'articolo 6, comma 1 prevede l'applicabilità delle leggi e regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegate nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra

Parte contraente, durante la permanenza sul territorio della prima Parte contraente.

Ugualmente applicabili (comma 2) saranno leggi e regolamenti di una Parte contraente in ordine all'ingresso sul proprio territorio, alla permanenza e alla partenza di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e posta, nonché ai profili dell'emigrazione, immigrazione, passaporti, dogane, valuta e controlli sanitari. È prevista (comma 3) una clausola per la quale non saranno concesse preferenze a proprie compagnie aeree o ad altre rispetto alle condizioni accordate ad una compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente.

Rileva che l'articolo 7 stabilisce le modalità di designazione e autorizzazione delle compagnie aeree che effettueranno i servizi sulle rotte specificate, mentre l'articolo 8 riserva alle Parti la facoltà di revocare l'autorizzazione concessa all'impresa aerea dell'altra Parte, qualora l'impresa stessa non ottemperi alle disposizioni dell'Accordo o qualora il controllo dell'impresa non risulti chiaramente nelle mani di una maggioranza di cittadini del Paese cui appartiene la compagnia.

L'articolo 9 investe il tema della sicurezza dell'aviazione, richiamando esplicitamente alcune convenzioni internazionali in materia. Tale elenco non preclude, peraltro, l'applicabilità di ogni altro accordo in materia di protezione dell'aviazione civile vincolante per entrambe le Parti contraenti. In particolare, poi, le Parti si impegnano alla reciproca e pronta assistenza in caso di effettivi o imminenti atti di pirateria aerea, oltre che ad intraprendere ogni misura preventiva per la sicurezza della navigazione aerea.

L'articolo 10 riguarda gli standard di sicurezza delle strutture aeronautiche, degli equipaggi e degli aeromobili: a tal proposito, viene richiamata la Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale e gli standard posti dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO). Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere o variare le autorizzazioni di esercizio di una o più compagnie aeree dell'altra Parte, qualora ravvisi problematiche in ordine agli stan-

dard di sicurezza ICAO, il cui Segretario Generale può essere investito della questione.

L'articolo 11 prevede il riconoscimento reciproco dei certificati di aeronavigabilità e d'idoneità, nonché delle licenze, rilasciate da ciascuna delle Parti contraenti, purché i requisiti per tale rilascio si trovino allo stesso livello o al di sopra degli standard minimi ICAO. Resta salvo, tuttavia, il diritto di ciascuna delle Parti di non riconoscere la validità di tali certificati di licenze.

L'articolo 12 regola gli aspetti doganali, conferendo totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessarie all'attività di volo, e l'articolo 17 assicura il trasferimento degli utili delle compagnie su base di reciprocità.

L'articolo 14 sancisce per le compagnie aeree designate da ciascuna Parte contraente il diritto di stabilire uffici nel territorio dell'altra Parte contraente, nonché di inviargli personale dirigenziale, commerciale e operativo. Gli uffici in tal modo stabiliti hanno il diritto alla libera vendita al pubblico di trasporto aereo, direttamente o tramite propri incaricati.

L'articolo 18 affronta la questione delle tariffe, che dovranno essere fissate dalle imprese designate dalle Parti sulla base di considerazioni meramente commerciali. L'autorizzazione da parte delle Autorità aeronautiche delle Parti contraenti è subordinata al fatto che quelle tariffe o le connesse pratiche non appaiano irragionevolmente discriminatorie, tutelino i consumatori dalle conseguenze di una possibile posizione dominante delle compagnie e tutelino le medesime compagnie da tariffe artificialmente basse in ragione di sovvenzioni o aiuti statali diretti o indiretti. Se una Parte contraente solleva obiezioni nei riguardi di una determinata tariffa, essa potrà richiedere consultazioni con l'altra Parte contraente, da svolgere nello spirito del successivo articolo 21 dell'Accordo in esame.

Segnala che i rimanenti nove articoli (13, 16, 19, 20, 22-26) si occupano rispettivamente degli oneri d'uso; dell'assistenza a terra; dell'approvazione delle tabelle di

volò; delle statistiche; delle procedure di consultazione per la modifica di parti dell'Accordo; delle procedure cui è demandata la risoluzione di controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo; dell'estinzione dello stesso, che potrà avvenire tramite denuncia comunicata all'altra Parte contraente e all'ICAO, depositaria dell'Accordo; dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Per quanto attiene ai contenuti del disegno di legge di ratifica, composto di quattro articoli, richiama l'articolo 3, che reca una clausola di invarianza finanziaria in forza della quale dall'attuazione dell'Accordo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In tale contesto, i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente. Il comma 2 prevede, peraltro, che ad eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 22 e 23 dell'Accordo si faccia fronte con apposito provvedimento legislativo.

Conclusivamente, auspica una celere approvazione del provvedimento, che si riferisce ad un'intesa che rafforza ulteriormente i legami economici e commerciali tra l'Italia e la Corea del Sud ed apporta vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli speditieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dei due Paesi.

La viceministra agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Emanuela Claudia DEL RE si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasfe-**

**rimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017.**

**C. 2522 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sabrina DE CARLO (M5S), *relatrice*, segnala che il disegno di legge in esame riguarda due protocolli alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1983 sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritti rispettivamente nel dicembre 1997 e nel novembre 2017, intesi a facilitarne l'applicazione.

A tale proposito, ricorda preliminarmente che la Convenzione, ratificata ad oggi da sessantotto Paesi – alcuni dei quali non appartenenti al Consiglio d'Europa, come gli Stati Uniti, il Giappone e il Messico – ha quale scopo principale quello di favorire il reinserimento sociale delle persone condannate, permettendo ad uno straniero privato della libertà a seguito della condanna per un reato penale di scontare la relativa pena nel proprio Paese di origine, a condizione che abbia la cittadinanza dello Stato di esecuzione, che la sentenza di condanna sia definitiva e che la durata della condanna stessa sia pari ad almeno sei mesi. Il testo convenzionale, in particolare, individua le condizioni di trasferimento e la procedura per l'esecuzione della condanna dopo il trasferimento.

Rileva che il Protocollo addizionale del 1997, composto di nove articoli, dispone, a determinate condizioni, il trasferimento delle persone condannate indipendentemente dal loro consenso.

L'articolo 2, nello specifico, stabilisce che nel caso in cui un cittadino di uno Stato parte, nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna in un altro Stato parte, tenti di sottrarsi all'esecuzione della pena, rifugiandosi nel territorio di cui è cittadino, lo

Stato di condanna possa chiedere a quello di cittadinanza di procedere all'esecuzione della pena, anche previo arresto della persona condannata.

L'articolo 3, pur ammettendo la possibilità per gli Stati firmatari di apporre riserve sul punto, dispone che lo Stato di esecuzione possa accettare il trasferimento di un condannato senza il consenso di quest'ultimo purché vi sia una richiesta dello Stato di condanna e la condanna comporti l'espulsione o il riaccompagnamento alla frontiera, sentito il parere dell'interessato.

Rileva che la norma prevede, tuttavia, che la persona trasferita non possa comunque essere perseguita per un fatto anteriore e diverso rispetto a quello di condanna, ad eccezione di alcune situazioni specificatamente disciplinate.

Sottolinea che, stanti le difficoltà denunciate da molte Parti contraenti nel dare effettiva esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (ratificato dalla quasi totalità degli Stati membri del Consiglio d'Europa), il Comitato di esperti sul funzionamento delle Convenzioni europee sulla cooperazione nel settore penale ha avviato, sin dal 2015, un lavoro di stesura di una bozza di modifica di tale normativa che ha portato alla sottoscrizione, nel novembre 2017, di un ulteriore Protocollo, emendativo del medesimo Protocollo addizionale, al momento ratificato da quattro Stati – Austria, Lituania, Paesi Bassi e Svizzera –, nonché dalla Santa Sede.

Il testo derivante, composto di sette articoli, è finalizzato alla costruzione di una cornice normativa in materia di trasferimento delle persone condannate entro cui gli Stati possano cooperare, su base volontaria, in particolare relativamente a due importanti fattispecie: il caso in cui un soggetto condannato non si trovi all'interno del territorio dello Stato di condanna o quello in cui sia oggetto di decreto di espulsione al termine del periodo di reclusione.

Il Protocollo emendativo, in particolare, che non impone obblighi specifici agli

Stati parte, nel modificare il titolo ed il primo paragrafo dell'articolo 2 del Protocollo addizionale, stabilisce la possibilità per il Paese di condanna di richiedere allo Stato di nazionalità del reo di farsi carico dell'esecuzione della condanna quando la persona condannata abbia lasciato lo Stato a giudizio ancora in corso o dopo l'emissione di una sentenza di condanna definitiva a suo carico e si trovi nel suo Stato di nazionalità (articolo 1).

Il Protocollo, inoltre, nel modificare alcuni paragrafi dell'articolo 3 del Protocollo aggiuntivo, prevede la possibilità per lo Stato di esecuzione di accordare il trasferimento di una persona condannata presso lo Stato di condanna che ne faccia richiesta senza il previo consenso del soggetto stesso, pur garantendo a quest'ultimo il diritto di esprimere un parere al riguardo, parere destinato ad essere registrato.

Viene inoltre previsto che il soggetto trasferito in applicazione di tale procedura non possa essere oggetto di alcun provvedimento restrittivo, o essere sottoposto ad indagini da parte della magistratura, per i reati commessi precedentemente al trasferimento stesso, salvo si tratti dello stesso reato, o di ulteriori situazioni espressamente disciplinate (articolo 2).

Evidenzia che il disegno di legge di ratifica del Trattato, già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 27 maggio scorso, si compone di quattro articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in 9.189 euro annui a decorrere dall'annualità corrente.

Conclusivamente, sottolinea la rilevanza di questo disegno di legge, che autorizza la ratifica e dà esecuzione a due protocolli emendativi della Convenzione del 1983 nella prospettiva di adeguare la cornice giuridico-internazionale in materia di trasferimento di persone condannate, senza creare obblighi a carico delle Parti ma fissando le basi per una rafforzata cooperazione giudiziaria su base volontaria.

La viceministra agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Emanuela Claudia DEL RE si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.**

**C. 2524 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gennaro MIGLIORE (IV), *relatore*, ricorda che l'Accordo in esame, inerente la cooperazione con la Repubblica di Corea nel settore della difesa, sottoscritto nell'ottobre 2018, ricalca analoghi provvedimenti già esaminati dalla III Commissione, e risponde all'esigenza di fissare la cornice giuridica entro cui incrementare la cooperazione bilaterale tra le forze armate dei due Paesi, già avviata nel 1998 con un *memorandum* d'intesa in materia, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza.

Il testo, che si compone di un preambolo e di dieci articoli, dopo aver enunciato principi e scopi dell'intesa (articolo 1), individua le aree e le modalità di gestione della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare all'organizzazione di visite reciproche di delegazioni, agli scambi di esperienze tra esperti e alla partecipazione a corsi ed esercitazioni militari.

Fra gli ambiti di cooperazione, sono annoverate le aree della politica di sicu-

rezza e difesa, della ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per la difesa, della sanità militare, dell'industria della difesa e della logistica (articolo 2).

I successivi articoli disciplinano gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione (articolo 3), le questioni relative al risarcimento di eventuali danni provocati dal personale (articolo 4), la protezione della proprietà intellettuale (articolo 5), nonché le modalità per il trattamento di informazioni classificate (articolo 6).

L'Accordo definisce, quindi, le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 7), l'entrata in vigore (articolo 8), la possibilità di emendarne i contenuti o di integrarli mediante protocolli aggiuntivi (articolo 9), la durata (articolo 10).

Con riferimento agli oneri economici, evidenzia che l'articolo 3 del disegno di legge li quantifica in 2.072 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno in corso, imputabili alle sole spese di missione e di viaggio. L'articolo 4 del disegno di legge pone, altresì, una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

Segnala, inoltre, che il provvedimento è già stato approvato dal Senato il 27 maggio scorso e che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Sottolinea che la conclusione dell'Accordo, che mira anche ad indurre positivi effetti in alcuni settori produttivi e commerciali italiani e coreani, va intesa nella prospettiva di una stabilizzazione dell'Asia orientale, un quadrante di particolare valore strategico e di grande valenza politico-internazionale per il nostro Paese, considerati gli interessi e gli impegni internazionali assunti dall'Italia *in loco*.

Ricorda che questo primo scorcio di legislatura è stato punteggiato dall'approvazione parlamentare d'importanti accordi con Seoul: il testo in esame si affianca all'avvio dell'esame dell'accordo in materia

di servizi aerei, sul quale ci ha riferito la collega Emiliozzi, ed alla recente promulgazione della legge di ratifica degli accordi bilaterali in materia di cooperazione scientifica e culturale, di cui alla legge n. 113 del 2019.

Auspica che la finalizzazione dell'intesa in esame, ad oltre centotrenta anni dall'avvio di relazioni ufficiali tra i due Stati, concorrerà ad un ulteriore rafforzamento delle ottime relazioni già esistenti tra Roma e Seoul, che condividono posizioni comuni su un ampio numero di *dossier* politici e diplomatici multilaterali e inteso sono intensi rapporti in ambito culturale, scientifico e economico.

La viceministra agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Emanuela Claudia DEL RE si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.15.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 1° settembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

#### Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Piero FASSINO, *presidente*, sulla base di una proposta avanzata dalla presidenza e sottoposta alla valutazione dei Gruppi nelle riunioni del 4 e del 26 agosto scorsi dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si accinge a riportare nei termini convenuti le linee di

attività della Commissione fino alla fine dell'anno.

Ringraziando i Gruppi per l'approccio collaborativo dimostrato nelle citate riunioni dell'Ufficio di presidenza, osserva che, quanto all'attività legislativa della Commissione, essa si articolerà, come di consueto, nella ratifica di accordi internazionali e in ulteriori provvedimenti legislativi assegnati in sede referente o in sede consultiva. La Commissione esamina anche atti dell'Unione europea e, in congiunta con la Commissione Difesa, le deliberazioni in materia di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Sottolinea che la Commissione ha riconosciuto particolare rilevanza all'esame delle proposte di legge per l'istituzione di una Commissione bicamerale per gli italiani nel mondo, su cui sarebbe opportuno da parte dei Gruppi approfondire le condizioni politiche presso il Senato nell'interesse di una rapida approvazione definitiva del provvedimento.

Tenendo conto che la Commissione si caratterizza per sua natura per il prevalere dell'attività di indirizzo e controllo rispetto all'attività di carattere puramente legislativo, con riferimento alle priorità tematiche sottolinea che si dovrà in primo luogo avere cura di una immediata, tempestiva e puntuale iniziativa sulle situazioni critiche e sugli eventi che segnano l'agenda quotidiana internazionale. Evidenzia che, al tempo stesso l'attività di indirizzo deve avere visione e respiro strategico, affrontando i *dossier* significativi per la politica estera italiana, anche alla luce del lavoro istruttorio in corso presso la Commissione con le diverse indagini conoscitive in corso di svolgimento: la Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea; la Politica europea di Vicinato e di Allargamento con specifica attenzione ai Balcani Occidentali; la dimensione G7 e la presidenza italiana del G20 nel 2021; la politica italiana nel Mediterraneo, tema su cui è in corso un'indagine conoscitiva; le relazioni con gli Stati Uniti e rapporti transatlantici; la politica nei confronti dell'Africa; le relazioni con l'America Latina; le relazioni

con la Cina e con i *players* asiatici; le relazioni con la Russia; gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile inclusi nell'Agenda 2030 adottata dalle Nazioni Unite; la riforma del sistema multilaterale e delle istituzioni internazionali; i diritti umani, la cooperazione allo sviluppo, la politica commerciale internazionale e politica estera dell'energia, tutti temi su cui sono peraltro in corso delle indagini conoscitive.

Evidenzia che un tema strategico e di assoluta priorità è rappresentato dalla questione migratoria, su cui a suo avviso tutte le forze politiche dovrebbero impegnarsi per elaborare una strategia complessiva scongiurando un approccio solo emergenziale. Nel rispetto delle prerogative di altri organi parlamentari – *in primis* la Commissione Affari costituzionali e il Comitato Schengen – osserva che il tema ha un indubbio risvolto di politica estera per il Paese. A suo avviso, sarebbe coerente e politicamente imprescindibile un approccio al tema che, muovendo da materie di competenza della Commissione – diritto internazionale umanitario, cooperazione allo sviluppo, strategie verso Africa e Mediterraneo, permetta la programmazione di specifiche iniziative da parte della Commissione.

Entro la fine dell'anno prospetta, dunque, un programma di attività che dovrà contemplare, con riferimento alla Libia, un'iniziativa nei confronti dei presidenti dei Parlamenti insediati di Tripoli e Tobruk anche nell'ottica della formulazione di indirizzi sulla strategia italiana in Libia. Saranno prioritarie attività di diplomazia parlamentare mirate al Medio Oriente, a partire da possibili missioni o incontri informali per videoconferenza finché perdurerà l'emergenza pandemica, in particolare nei confronti di Israele, Territori palestinesi e Giordania tanto più alla luce della sigla del cosiddetto « Accordo di Abramo » tra Israele ed Emirati Arabi Uniti. Analoghe iniziative dovranno riguardare la Turchia, con attenzione specifica al Parlamento, alle forze politiche e alla società civile turca e ai *dossier* più complessi come la situazione nel Mediterraneo

orientale, connessa alla questione cipriota, il nodo curdo, il ruolo di Ankara in Siria e in Libia. Con riferimento al Libano, sarà opportuno assumere presto elementi conoscitivi sulla situazione in atto, anche grazie alla qualificata presenza dell'Italia alla guida della missione UNIFIL, e valutare gli opportuni indirizzi da assumere per favorire la ricostruzione e la transizione politica. Analoghe iniziative di approfondimento e di indirizzo potranno essere assunte sulle altre aree e materie di interesse, come la situazione in Corno d'Africa e nella regione del Sahel, scenari sui quali occorrerà fare un punto complessivo e non mirato alla situazione nei singoli Paesi; l'evolvere dei negoziati ginevrini sulla Siria; il futuro della Bielorussia; i rapporti tra Unione europea e Federazione Russa; il conflitto russo-ucraino; la situazione in Venezuela, in Iran e ad Hong Kong.

Con riferimento alle indagini conoscitive in corso di svolgimento, auspica che possano concludersi entro l'anno, come attualmente previsto, ciascuna con la presentazione di un documento conclusivo, le indagini conoscitive relative all'Agenda 2030, al Mediterraneo, al commercio internazionale e alle interferenze straniere. Segnala come temi di interesse per futuri nuovi percorsi conoscitivi il pluralismo religioso e il dialogo interreligioso; la proiezione internazionale del sistema culturale, con particolare riguardo agli Istituti di cultura, alle scuole e agli enti linguistici, eventualmente da approfondire insieme alla Commissione cultura; la cooperazione internazionale in materia spaziale, tenendo conto della competenza della Commissione Attività produttive.

Prospetta l'avvio delle intese con i Gruppi per la ricostituzione dei comitati permanenti già istituiti prima del rinnovo della Commissione, ai quali potrebbero aggiungersi ulteriori comitati su aree di interesse strategico per l'Italia: la politica mediterranea, le relazioni con l'America Latina e quelle con l'Africa.

Sul piano della diplomazia parlamentare, rileva che essa può assolvere un ruolo prezioso sia accompagnando l'azione go-

vernativa, sia promuovendo iniziative interparlamentari utili a allargare lo spettro delle relazioni e a favorire un clima di reciproca conoscenza e fiducia. A tal fine, l'attività potrà auspicabilmente il più possibile esplicitarsi in missioni conoscitive, visite bilaterali, seminari congiunti, iniziative comuni, concentrando prioritariamente l'attività verso le omologhe Commissioni e le istituzioni parlamentari dei Paesi e delle aree più direttamente significative per la politica estera italiana, con riferimento ai Parlamenti dei Paesi membri dell'Unione europea e al Parlamento Europeo; ai Paesi del G7 e del G20; a Paesi extraeuropei di specifico interesse: Regno Unito, Paesi dei Balcani occidentali e interessati dalla Politica di Vicinato, Turchia, Russia, Paesi SEE.

Ai fini di una sinergica efficacia, nella promozione di azioni di diplomazia parlamentare rileva l'opportunità di coltivare la collaborazione con l'Unione Interparlamentare e le relative sezioni bilaterali di amicizia, tenendo nel dovuto conto le iniziative di diplomazia internazionale assunte dalla Presidenza della Camera con cui è essenziale coordinarsi in termini sinergici.

Ai fini di una efficace azione della Commissione, anche in attuazione dell'articolo 125 del Regolamento e nel rispetto delle competenze e delle prerogative di ogni altro organo parlamentare, sottolinea l'opportunità di prevedere adeguate forme di coordinamento e collaborazione con le istanze parlamentari che, a diverso titolo, ineriscono alle scelte di politica estera: la omologa Commissione del Senato; le Commissioni per le Politiche dell'Unione europea e Difesa di Camera e Senato; le Delegazioni presso le Assemblee Parlamentari del Consiglio d'Europa, della NATO, dell'OSCE, dell'Iniziativa centro-europea, dell'Unione per il Mediterraneo; il Comitato Schengen e, infine, la Commissione di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.

Segnala, altresì, che parte integrante e dimensione essenziale dell'attività della Commissione è un quotidiano rapporto cooperativo con il Ministero degli Affari

esteri e della cooperazione internazionale, con le sue direzioni generali e articolazioni, con le rappresentanze diplomatiche italiane nel mondo e con le Istituzioni internazionali. Analogamente si dovrà sviluppare un'attività costante di incontri e relazioni con le Rappresentanze diplomatiche estere accreditate in Italia, nonché con le Organizzazioni internazionali presenti nel nostro Paese.

Anche ai fini dell'attività di indirizzo, delle indagini conoscitive e delle iniziative dei comitati permanenti, ritiene utile e opportuno stabilire occasioni di confronto e consultazione con soggetti della società civile impegnati sui temi di politica estera: centri studi ed enti internazionalistici; università; ong e associazionismo internazionale; istituzioni religiose e organi di informazione specializzati.

Alla luce di un'esperienza consolidata sui limiti dell'attuale procedimento di ratifica di accordi internazionali, invita la Commissione a riflettere sulla opportunità di un ripensamento dell'articolo 80 della Costituzione, previo un mirato ciclo istruttorio con il coinvolgimento di costituzionalisti, internazionalisti e comparatisti.

Inoltre, stante la attivazione da parte della Presidenza della Camera sulla riforma del Regolamento e sulla riorganizzazione degli organi parlamentari, ravvisa l'esigenza di un contributo della Commissione anche sul profilo delle competenze e della struttura della Commissione.

Da ultimo, considerando che una efficace e credibile azione di politica estera richiede di essere fondata su una base cognitiva solida e documentata, propone di promuovere, avvalendosi delle qualificate competenze del Servizio Studi della Camera e del suo Dipartimento esteri, l'organizzazione di seminari, conferenze e momenti di conoscenza e approfondimento utili a dare consistenza e autorevolezza alle attività della Commissione e ai suoi indirizzi.

Eugenio ZOFFILI (LEGA), concordando sull'impianto complessivo delle linee di attività della Commissione illustrate dal presidente, sottolinea la necessità di con-

siderare il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) tra gli organi parlamentari con i quali la Commissione dovrebbe promuovere nuove e più efficaci forme di collaborazione. Riguardo al tema migratorio, senza entrare nel merito delle evidenti divergenze tra le posizioni della Lega e quelle della maggioranza, concorda sulla opportunità di rafforzare il ruolo della Commissione, in particolare nell'ottica di sollecitare il Governo ad assumere le necessarie iniziative diplomatiche nei confronti di taluni Stati terzi. A titolo di esempio, segnala che nelle ultime settimane sono sbarcati sulle coste della Sardegna numerosi migranti economici provenienti dall'Algeria e sarebbe auspicabile che l'Esecutivo si attivasse con le autorità di tale Paese per porre fine a questa incresciosa situazione. Rileva, altresì, la necessità di dedicare maggiore attenzione al tema dei rapporti con gli Stati Uniti, anche con un maggiore coinvolgimento dell'Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, e iniziative di incontro e scambio con gli omologhi organi del Congresso degli Stati Uniti, nonché valutando l'opportunità di costituire un apposito Comitato *ad hoc*.

Mirella EMILIOZZI (M5S) esprime apprezzamento per la valorizzazione da parte della presidenza del tema della proiezione internazionale del sistema culturale dell'Italia, che ad avviso del M5S rappresenta un formidabile strumento di diplomazia, tanto più necessario e proficuo in un contesto internazionale segnato dai conflitti.

Vito COMENCINI (LEGA) propone di inserire tra i temi di prioritario interesse la situazione di Taiwan, oggetto di inaccettabili minacce da parte della Cina. Inoltre, ritiene utile che il dialogo con il Parlamento turco annoveri esplicitamente anche le relazioni bilaterali tra Turchia e Grecia, alla luce delle recenti dispute territoriali e marittime.

Gennaro MIGLIORE (IV), esprimendo apprezzamento per l'esercizio di pianifi-

cazione e strutturazione promosso dal presidente, ritiene ultronea la proposta del collega Zoffili di istituire un apposito Comitato per le relazioni con gli USA dal momento che esse costituiscono, da sempre, un architrave della politica estera del nostro Paese. Quanto al tema Venezuela, suggerisce di tenere in maggior conto il ruolo svolto dalla Organizzazione degli Stati Americani. Suggerisce Si associa, inoltre, alle considerazioni della collega Emiliozzi sulla importanza di promuovere il sistema culturale: al riguardo, ricorda di aver più volte sollecitato il Governo, anche attraverso appositi atti di indirizzo e controllo, a rafforzare gli organici, non solo amministrativi, degli enti preposti.

Paolo FORMENTINI (LEGA), associandosi alle considerazioni del collega Zoffili, ribadisce la necessità di attribuire il giusto rilievo ai rapporti con gli Stati Uniti, che non possono essere sullo stesso piano di quelli che il nostro Paese intrattiene con la Cina, seppure il suo Gruppo abbia il timore fondato che sia proprio questa la realtà.

Piero FASSINO, *presidente*, conviene con le proposte avanzate dal collega Zoffili in merito al ruolo del COPASIR e all'importanza di lavorare maggiormente sul piano delle relazioni diplomatiche bilaterali in materia migratoria, includendo l'Algeria. Concorda anche con lo stimolo del collega Comencini sulla situazione di Taiwan. Precisa che le relazioni con gli Stati Uniti, cardine della politica estera italiana, proprio in ragione della loro rilevanza devono restare al centro dell'attività della Commissione, a testimonianza della rilevanza che tali relazioni rivestono nell'economia della nostra politica estera. Per questo prospetta iniziative nei confronti dell'omologa Commissione della Camera dei rappresentanti statunitense dopo le elezioni presidenziali del 4 novembre prossimo.

Comunica quindi che, anche a seguito della riunione del 26 agosto scorso dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rap-

presentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma di lavoro della Commissione:

#### PROGRAMMA DEI LAVORI PER IL TRIMESTRE SETTEMBRE-NOVEMBRE 2020

##### SEDE REFERENTE

Seguito e conclusione esame dei seguenti progetti di legge:

Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero (C. 802 Longo, C. 925 Carè ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri, C. 2270 Siragusa e C. 2570 Formentini);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 1122 Governo);

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013 (C. 1124 Governo e abb. C. 35 Schullian), in congiunta con la II Commissione;

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010 (C. 1704 Governo);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013 (C. 2231 Governo, approvato dal Senato);

Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011 (C. 2232 Governo, approvato dal Senato);

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale (C. 2313 Di Stasio);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019 (C. 2322 Governo, approvato dal Senato);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018 (C. 2415 Governo);

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; *b)* Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017 (C. 2522 Governo, approvato dal Senato);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016 (C. 2523 Governo, approvato dal Senato);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018 (C. 2524 Governo, approvato dal Senato).

Avvio dell'esame dei seguenti progetti di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e

il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019 » (approvato dal Senato) (C. 2580 Governo);

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018 » (approvato dal Senato) (C. 2579 Governo);

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017 » (approvato dal Senato) (C. 2578 Governo);

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; *b)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019 » (approvato dal Senato) (C. 2577 Governo);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015 » (approvato dal Senato) (C. 2576 Governo);

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016 » (approvato dal Senato) (C. 2575 Governo);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018 » (C. 2413 Governo);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016 » (C. 2416 Governo);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017 » (C. 2414 Governo);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017 » (C. 1766 Governo);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017 » (C. 1768 Governo);

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010 » (C. 1704 Governo).

*Compatibilmente con le misure di prevenzione del contagio da COVID-19, missioni o, in alternativa, incontri informali in videoconferenza con omologhe Commissioni.*

*Atti di indirizzo sulle maggiori crisi.*

*Audizioni nell'ambito delle indagini conoscitive in corso di svolgimento e in scadenza al 31 dicembre 2020.*

Il programma stabilisce l'ordine di priorità e la cronologia dell'inizio o della prosecuzione dell'esame dei provvedimenti in esso indicati, fermo restando che, ove necessario, la trattazione degli argomenti proseguirà nel mese o nei mesi successivi a quello di inizio della discussione. Ai progetti di legge indicate nel programma saranno o potranno essere abbinati, secondo le normali procedure, quelle vertenti su identica o analoga materia. Saranno in ogni caso iscritti all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, al di fuori del programma, i seguenti atti: disegni di legge di conversione di decreti-legge; progetti di legge iscritti nel calendario o nel programma dei lavori dell'Assemblea; progetti di legge assegnati alla Commissione in sede consultiva, quando sollecitati dalle Commissioni di merito; atti del Governo sui quali la Commissione sia

chiamata a esprimere un parere entro un termine prestabilito per legge o per regolamento; atti e progetti di atti normativi dell'Unione europea il cui tempestivo esame sia richiesto dalla programmazione dei relativi lavori nelle sedi europee; interrogazioni ordinarie e interrogazioni a risposta immediata in Commissione.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 13.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 1° settembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

ALLEGATO

**Risoluzione n. 7-00537 Fassino: Sulla situazione in Bielorussia.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione

premessi che:

il 9 agosto scorso si sono celebrate in Bielorussia le elezioni per il rinnovo della carica di Capo dello Stato, che nella repubblica presidenziale bielorussa è eletto in modo diretto in forza di un sistema elettorale che impone un *quorum* pari alla maggioranza assoluta degli elettori e di una norma costituzionale, modificata con referendum nel 1996, che non prevede limiti al numero di mandati consecutivi;

dal 1994 ad oggi ricopre la carica di presidente della Repubblica di Bielorussia, senza soluzioni di continuità, Aleksandr Lukashenko, che ha ottenuto per la sesta volta la conferma del mandato quinquennale, attestandosi secondo i comunicati ufficiali ad una percentuale di sì pari all'80 per cento dei voti contro il 10 per cento riportato dalla principale antagonista, Svyatlana Tichanoŭskaja;

tenuto conto del mancato rinnovo dei vertici dell'OSCE e dunque della debolezza politica di tale Organizzazione ai fini di una *de-escalation* della situazione, l'Ufficio dell'OSCE per le Istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR), che non ha mai riconosciuto ai processi elettorali in Bielorussia la conformità a standard di trasparenza e regolarità, per la prima volta dal 1991 non ha potuto svolgere il monitoraggio sulle operazioni di voto e di spoglio in quanto le autorità bielorusse hanno mancato di estendere in tempo utile l'invito per l'invio di osservatori internazionali indipendenti. Su tale circostanza si è espressa anche l'Assemblea parlamen-

tare dell'OSCE, che ha lamentato la mancata osservanza da parte di Minsk degli obblighi a cui sono tenuti tutti gli Stati membri dell'Organizzazione in base alla Carta di Copenhagen del 1990;

l'ODIHR e altre organizzazioni internazionali avevano già criticato pubblicamente le iniziative intimidatorie nei confronti dell'opposizione assunte dalle autorità bielorusse durante la campagna elettorale, culminate nell'arresto di numerosi potenziali candidati, cui è stata impedita la registrazione della candidatura o il coinvolgimento nella formazione delle commissioni elettorali;

alle elezioni presidenziali di quest'anno si era, in particolare, candidato un uomo d'affari e *blogger*, Siarhei Tsikhanouski, arrestato alla fine di maggio 2020 con l'accusa di spionaggio. Successivamente, il 19 giugno il presidente Lukashenko aveva annunciato di aver « sventato un tentativo di colpo di Stato », facendo arrestare il maggiore rivale d'opposizione, Viktor Babaryka. Il gruppo per i diritti umani Viasna ha stimato che, tra l'inizio di maggio e l'inizio di agosto, sono state arrestate circa 1.300 persone a vario titolo impegnate nelle fila dell'opposizione al presidente Lukashenko;

il vasto movimento di protesta che si è levato in tutto il Paese è stato definito dal presidente Lukashenko come il portato di un « complotto straniero » ordito dagli Stati Uniti, dalla Nato o anche dall'Ucraina e dalla stessa Russia, tradizionale alleato con cui però i rapporti sono al minimo storico. Lukashenko ha anche accusato la BBC di svolgere un ruolo attivo

nell'azione di destabilizzazione del Paese e ha minacciato di espellere i *media* internazionali, giudicati troppo focalizzati sulle imminenti elezioni;

dopo l'arresto del marito Siarhei Tsikhanouski e dopo l'arresto di Babaryka, Svjatlana Tichanoŭskaja è riuscita a registrarsi come candidata di opposizione al presidente in carica ma l'ondata repressiva seguita all'annuncio sull'esito elettorale l'ha indotta a lasciare il Paese e a riparare in Lituania;

il contesto in cui si è formalizzata la candidatura di Svjatlana Tichanoŭskaja aveva determinato, per la prima volta dopo oltre vent'anni di dominio del sistema di potere di Lukashenko, un sostegno crescente all'opposizione al presidente Lukashenko da parte di un numero inedito di cittadini bielorussi, stretti intorno alle ulteriori due leader donne: Veronika Tsepkalò, moglie di un imprenditore liberale che si era candidato ma che aveva dovuto lasciare il Paese dopo la minaccia di arresto, e Maria Kolesnikova, coordinatrice della campagna elettorale di Viktor Babaryka;

l'esito ufficiale delle elezioni ha suscitato reazioni di protesta in tutto il Paese cui le forze di sicurezza bielorusse hanno reagito con un ciclo di dure azioni repressive. Di fronte alla straordinaria dimensione della protesta, agli scioperi generalizzati, alle catene umane di migliaia di donne e anche di uomini che dimostrano contro Lukashenko, continua a crescere il numero delle vittime, dei feriti e delle migliaia di persone arrestate e sparite, tra cui osservatori indipendenti e giornalisti, compreso un reporter italiano liberato dopo le veementi proteste della Farnesina;

la Comunità internazionale ha alzato in modo coeso la propria voce a sostegno delle istanze del popolo bielorusso, invitando il governo bielorusso a cessare la repressione, a pubblicare i reali risultati delle elezioni e a ripristinare diritti e libertà fondamentali, a partire dalla libertà di riunione pacifica, dalla libertà di espressione e di stampa;

oltre all'OSCE, l'Unione europea si è subito espressa attraverso la presidente Von der Leyen che ha dichiarato che: « Non c'è posto in Europa per chi bersaglia e reprime con violenza chi protesta pacificamente. I diritti fondamentali in Bielorussia devono essere rispettati », chiedendo alle autorità di assicurare che i voti dell'elezione siano contati e pubblicati;

l'Alto Rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, ha convocato su proposta polacca, un Consiglio Esteri straordinario anche per discutere del voto in Bielorussia, da lui definito « non libero e non equo », arrivando a prospettare possibili sanzioni da parte dell'UE;

il Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa Rik Daems ha dichiarato che le elezioni bielorusse sono state « ben lungi dall'essere libere ed eque: i candidati non hanno potuto competere e fare campagne liberamente, ci sono state gravi restrizioni alla libertà di riunione e alla libertà di espressione – comprese le detenzioni diffuse di manifestanti pacifici, attivisti e giornalisti – e l'integrità del voto anticipato è stata messa in discussione », esortando le autorità a dare prova della massima moderazione e ad assicurare il libero esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, conformemente agli obblighi e agli impegni internazionali della Bielorussia;

l'Assemblea del Consiglio d'Europa – consesso cui la Bielorussia ha chiesto di aderire nel 1997 senza però assicurare le condizioni necessarie in termini di progresso democratico, per cui il processo di adesione è allo stato congelato – ha da tempo esortato le autorità bielorusse ad evolvere verso un « sistema politico veramente competitivo » in cui partiti e candidati possano registrarsi e fare campagna senza ostacoli e gli elettori possano fare scelte libere e informate;

l'Italia intrattiene con la Bielorussia proficui e costanti rapporti bilaterali fin dal 1992, come conferma il quadro di accordi siglati tra i due Paesi, la visita del Presidente Lukashenko in Italia nel 2016 e

le numerose iniziative di solidarietà intraprese dalla società civile italiana nei confronti dei minori bielorusi colpiti dalla tragedia di Chernobyl. L'Italia è soprattutto impegnata nel dialogo con Minsk sul terreno dei diritti umani, in particolare per l'abolizione o la moratoria della pena di morte, al fine di facilitare il dialogo con l'Unione europea e promuovere la reintegrazione della Bielorussia nella comunità politica internazionale, anche attraverso la modernizzazione dell'economia, la mobilità ed i contatti a livello di società civili così come nelle comuni iniziative incentrate sulla memoria delle vittime del nazifascismo;

il Governo italiano ha espresso profonda preoccupazione per l'ondata di arresti indiscriminati di questi giorni a Minsk, così come per la compressione dei principali diritti civili e delle fondamentali libertà democratiche, inclusa quella di stampa, invitando le autorità di Minsk ad avviare al più presto un dialogo con le opposizioni e a mettere in atto tutte le misure necessarie ad allentare le tensioni, assicurando sostegno ad una Bielorussia stabile e democratica,

impegna il Governo

a richiedere alle Autorità bielorusse di astenersi da ogni ulteriore misura repressiva nei confronti della popolazione, dalla violazione dei diritti umani e delle libertà civili e a riconoscere i diritti e le prerogative dell'opposizione;

a proseguire nell'impegno a sostegno delle aspirazioni del popolo bielorusso rispetto ad un ordinamento interno improntato al rispetto degli standard internazionali in materia di Stato di diritto e di

tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, tenendo conto di tali parametri in eventuali accordi bilaterali in materia di reciproca promozione e protezione degli investimenti e di ulteriori accordi bilaterali;

a favorire misure di accoglienza e protezione nei confronti dei cittadini bielorusi costretti a lasciare il Paese per sfuggire alla repressione;

a garantire che la crisi in atto non si ripercuota negativamente sulle procedure di adozione internazionale in corso tra Bielorussia e Italia e sulla possibilità che i minori interessati possano tornare a trovare accoglienza in Italia non appena le misure di prevenzione del contagio da COVID-19 lo consentano;

a sostenere la presidenza di turno dell'OSCE, al momento detenuta dall'Albania, nella mediazione politica, operando per una celere nomina di un nuovo segretario generale dell'OSCE per rafforzare l'impegno diplomatico;

a sostenere l'attivazione di procedure internazionali per l'accertamento delle responsabilità personali nelle violazioni dei diritti umani e delle libertà civili, concentrando eventuali misure sanzionatorie verso chi se ne sia reso responsabile, senza che le loro negative conseguenze ricadano sui cittadini e sulla società civile;

a sostenere tutte le iniziative che l'Unione Europea e l'OSCE assumeranno per ridurre l'attuale tensione e promuovere l'apertura di una nuova fase nella vita politica della Bielorussia.

(8-00082) « Fassino, Cabras, Formentini, Suriano, Zoffili, Quartapelle Procopio, Valentini, Migliore, Palazzotto, Lupi, Boldrini ».

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

- DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) ... 46
- Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. C. 982 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 50

##### ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 188 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 51
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante una prima ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 189 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 53

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 1° settembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617-A Governo.**  
(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. Ricorda che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica ed assistito, all'articolo 2, da una clausola generale di neutralità finanziaria. A tale ultimo proposito, evidenzia come detta clausola di invarianza finanziaria sia stata modificata nel corso dell'esame in sede referente al fine di recepire integralmente la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere deliberato dalla V Commissione bilancio nella seduta del 5 agosto

scorso sul testo originario del decreto-legge. Avverte che, nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, sono stati approvati ulteriori emendamenti, privi di relazione tecnica. Al riguardo richiama anzitutto la previsione di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, secondo cui la sospensione dei congressi, di ogni tipo di evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza – prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge n. 19 del 2020 – non riguarda quelli inerenti alle attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina. Richiama altresì la previsione di cui all'articolo 1-*bis*, secondo cui le disposizioni del decreto-legge n. 19 del 2020 si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto stabilito dal decreto-legge n. 33 del 2020. Segnala inoltre l'inserimento del nuovo punto 30-*bis* nell'elenco di cui all'allegato 1 previsto dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge in oggetto, nel quale sono specificate le disposizioni i cui effetti sono stati prorogati dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre del medesimo anno. Rileva che la nuova proroga inserita nel corso dell'esame in sede referente riguarda l'articolo 9 del decreto-legge n. 34 del 2020, che a sua volta stabilisce una proroga temporanea dei piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. A tale proposito rammenta che la relazione tecnica riferita all'articolo 9 del decreto-legge n. 34 del 2020 – ossia alla precedente proroga – non ascriveva effetti finanziari all'articolo stesso. Rileva inoltre una modifica apportata al punto 3 del citato allegato 1, che prevede la proroga fino al 15 ottobre 2020 degli effetti dell'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge n. 18 del 2020 che consente alle regioni di instaurare rapporti convenzionali a tempo determinato o di conferire incarichi provvisori a personale medico laureato il cui corso di formazione o specializzazione

*post* laurea non risultasse ancora concluso, volta a stabilire che detta facoltà sia attribuita alle regioni fino al 31 dicembre 2021. A tale proposito, rammenta che all'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge n. 18 del 2020 non erano stati ascritti effetti, in quanto era stato chiarito che le regioni avrebbero potuto procedere al reclutamento del personale in questione in ragione delle proprie esigenze e nell'ambito delle risorse finanziarie di spettanza delle stesse.

Alla luce di quanto sopra esposto, ritiene che andrebbe pertanto acquisita conferma della perdurante neutralità finanziaria delle modifiche intervenute, con particolare riguardo all'ulteriore proroga dei piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, nonché delle previsioni – che in base alle modifiche apportate in sede referente risultano ora prorogate fino al 31 dicembre 2021 – che consentono alle regioni di instaurare rapporti convenzionali a tempo determinato o di conferire incarichi provvisori a personale medico laureato il cui corso di formazione o specializzazione *post* laurea non risulti ancora concluso.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente che la proroga dei termini previsti dall'articolo 9 del decreto-legge n. 34 del 2020, di cui al punto 30-*bis* dell'allegato 1 richiamato dall'articolo 1, comma 3, concernente la proroga dei piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attesa la natura ordinamentale della disposizione. Assicura inoltre che la proroga al 31 dicembre 2021 dei termini previsti dall'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge n. 18 del 2020, di cui al punto 3 del citato allegato 1, che consente alle regioni di instaurare rapporti convenzionali a tempo determinato o di conferire incarichi provvisori a personale medico

laureato il cui corso di formazione o specializzazione post laurea non risultasse ancora concluso, non comporta oneri per la finanza pubblica, giacché le regioni possono procedere al reclutamento del personale in questione in ragione delle proprie esigenze e nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, da considerarsi quali tetto di spesa.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2617-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2020, recante Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la proroga dei termini previsti dall'articolo 9 del decreto-legge n. 34 del 2020, di cui al punto 30-*bis* dell'allegato 1 richiamato dall'articolo 1, comma 3, concernente la proroga dei piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attesa la natura ordinamentale della disposizione;

la proroga al 31 dicembre 2021 dei termini previsti dall'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge n. 18 del 2020, di cui al punto 3 del citato allegato 1, che consente alle regioni di instaurare rapporti convenzionali a tempo determinato o di conferire incarichi provvisori a personale medico laureato il cui corso di formazione o specializzazione post laurea non risultasse ancora concluso, non comporta oneri per la finanza pubblica, giacché le regioni possono procedere al reclutamento del personale in questione in ragione delle proprie esigenze e nel rispetto delle risorse

finanziarie disponibili a legislazione vigente, da considerarsi quali tetto di spesa,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, segnala le seguenti proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle implicazioni di carattere finanziario:

Bellucci 1.40, che prevede che la ripresa delle attività didattiche delle scuole statali e paritarie private e degli enti locali di ogni ordine e grado debba avvenire con modalità idonee a garantire l'insegnamento attraverso la didattica in presenza con gruppi ristretti di alunni e studenti. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Gelmini 1.116, che prevede che, al fine di garantire lo svolgimento delle attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, a tutto il personale ivi impiegato sia effettuato il test sierologico e, laddove necessario, il tampone. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Locatelli 1.13, che è volta a prorogare dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la corresponsione ai lavoratori dipendenti del settore privato e a quelli autonomi del cosiddetto *bonus baby-sitting* di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto-legge n. 18 del 2020. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nei limiti delle risorse finanziarie autorizzate dall'articolo 23 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, originariamente quantificate in relazione ad un differente arco temporale di applicazione della disposizione onerosa;

Locatelli 1.12, che è volta a prorogare dal mese di giugno al 15 ottobre 2020 il periodo temporale in cui è possibile usufruire, per determinate categorie di personale, dell'incremento del numero dei giorni di permesso retribuito ai sensi della legge n. 104 del 1992 disposto dall'articolo 24 del decreto-legge n. 18 del 2020. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nei limiti delle risorse finanziarie stanziolate, per le finalità originarie, dal citato decreto-legge n. 18 del 2020;

Boldi 1.111, che è volta a prorogare dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 la disposizione di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, che per i lavoratori, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, equipara al ricovero ospedaliero il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie o dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, estendendo altresì la predetta equiparazione ai giorni di ferie e di malattia richiesti dalle medesime tipologie di lavoratori tra il 1° agosto e il 30 settembre 2020. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nei limiti delle risorse finanziarie stanziolate, per le finalità originarie, dal citato decreto-legge n. 18 del 2020;

gli identici D'Arrando 1.123, Locatelli 1.126, Gemmato 1.130, Bagnasco 1.133,

Carnevali 1.137 e Noja 1.140, che sono volte a prorogare al 15 ottobre 2020 la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, che per i lavoratori, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, equipara al ricovero ospedaliero il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie o dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative nell'ambito delle risorse finanziarie stanziolate a tal fine dal decreto-legge n. 18 del 2020;

Carnevali 1.122, che è volta a prorogare al 15 ottobre 2020 la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha previsto che i datori di lavoro pubblici e privati assicurino, fino alla cessazione dello stato di emergenza, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da COVID-19. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, come previsto dal citato articolo 83, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020;

Bellucci 1.39, che prevede che, qualora venga disposta la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, nonché dei servizi ambulatoriali e diurni per persone con dipendenze patologiche e disturbi psichiatrici, le pubbliche amministrazioni forniscano prestazioni in forme individuali domiciliari e/o a distanza, nel rispetto delle direttive sanitarie, e/o negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, sempre nel rispetto delle direttive sanitarie. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Zanella 1.24, che proroga al 30 aprile 2021 il termine per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà degli autoveicoli. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Carnevali 1.0100, che proroga al 15 ottobre 2020 i termini di cui all'articolo 12, comma 2, in materia di trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato, all'articolo 73-bis, in materia di profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e all'articolo 87, commi 6, 7 e 8, in materia di assenza dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del decreto-legge n. 18 del 2020, stabilendo che tale previsione sia attuata nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse finanziarie stanziata a tal fine dal decreto-legge n. 18 del 2020.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.12, 1.13, 1.24, 1.39, 1.40, 1.111, 1.116, 1.122, 1.123, 1.126, 1.130, 1.133, 1.137 e 1.140 e sull'articolo aggiuntivo 1.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.**

**C. 982 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 agosto 2020.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che la Commissione bilancio nella seduta dello scorso 15 luglio ha deliberato la richiesta di apposita relazione tecnica sul provvedimento in esame, che non risulta tuttavia ancora pervenuta.

La sottosegretaria Laura CASTELLI comunica che la relazione tecnica richiesta non risulta ancora ultimata.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 1° settembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.**

**Atto n. 188.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Pietro Carlo PADOAN (PD), *relatore*, illustrando il provvedimento anche a nome della correlatrice Flati, avverte che lo schema di decreto in esame è emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in attuazione dei commi 14 e 24 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), che prevedono l'istituzione e il riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Tanto premesso, rappresenta quanto segue.

Le risorse del Fondo sono finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con particolare riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali (comma 15 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019).

Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 febbraio 2020, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza.

Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.

Il profilo finanziario del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7575), è il seguente: 356 milioni di euro per l'anno 2020, di 668 milioni di euro per l'anno 2021, di 714 milioni di euro per l'anno 2022, di 835 milioni di euro per l'anno 2023, di 871 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.322 milioni di euro per l'anno 2025, 1.503 milioni per l'anno 2026, 1.672 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, per una dotazione complessiva di risorse pari a circa 19,701 miliardi nel periodo indicato (comma 14).

Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, devono essere adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, il comma 25 della legge di bilancio per il 2020 richiama il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti. Sulla base dei dati di monitoraggio, nonché delle risultanze dell'ultimo Rendiconto generale dello Stato, la norma prevede, inoltre, che ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustri lo stato dei rispettivi

investimenti e lo stato di utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, nell'ambito di una apposita sezione della Relazione predisposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017.

Venendo al contenuto del provvedimento, segnala che lo schema di decreto, composto da un unico articolo, dispone, al comma 1, la ripartizione di una quota del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, per un importo di 19,701 miliardi di euro complessivi nel periodo 2020-2034.

Le risorse sono ripartite tra le amministrazioni centrali dello Stato, come da elenco riportato nell'allegato 1 allo schema di decreto.

Nella relazione governativa si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita tenendo conto delle proposte formulate dai Ministeri e di una loro valutazione effettuata sulla base di specifici criteri (carattere innovativo, sostenibilità, impatto sociale, effettiva cantierabilità, ricadute sul mercato interno, capacità di attrarre finanziamenti europei e di completare progetti già avviati, interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, di mitigazione del rischio sismico e di manutenzione straordinaria della rete viaria), in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo.

Le risorse del Fondo sono assegnate per circa il 31 per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 13,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico, il 12,2 per cento al Ministero della difesa e l'11,7 per cento al Ministero dell'istruzione. Agli altri ministeri sono state assegnate quote inferiori al sette per cento, come mostrato dal grafico seguente.

Il comma 2 dispone l'individuazione degli interventi da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito degli stanziamenti assegnati secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie.

I commi 3 e 4 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati, previsto nel comma 25 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020.

In particolare, il comma 3 prevede che, ai fini di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli interventi finanziati debbano essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG), ove previsti dalla normativa vigente. Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi.

Inoltre, per gli interventi infrastrutturali, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, il quale ha introdotto nuovi obblighi informativi, operando anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all'autorità di vigilanza. Tale decreto prevede l'istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l'intero processo realizzativo dell'opera, con obbligo, tra l'altro, di subordinare l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

Il comma 4 richiede a ciascun Ministero di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020.

Al riguardo, evidenzia che lo schema di decreto in esame – diversamente da quanto si afferma nella relazione illustrativa – non individua « i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro

mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dai commi da 14 a 26», come richiesto dall'articolo 1, comma 24, della legge n. 169 del 2019. Segnala inoltre che molte amministrazioni non hanno fin qui adempiuto l'obbligo di presentazione al Parlamento della analoga relazione annuale sugli interventi finanziati con le risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali previsto dalla legge di bilancio per il 2019 e del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui articolo 1, comma 1075, legge n. 205 del 2017. Al riguardo, ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Infine, ricorda che nel corso della seduta del 4 agosto 2020 la Commissione ha concordato circa l'opportunità, su cui ha convenuto il Presidente della Camera, di chiedere a tutte le Commissioni permanenti, ad eccezione della XIV Commissione, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, di formulare i propri rilievi sullo schema di decreto in esame.

Ciò posto, si riserva pertanto di formulare una proposta di parere alla luce dei chiarimenti che saranno forniti dal Governo, dei rilievi delle Commissioni interessate, nonché degli esiti del successivo dibattito.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di intervenire in altra seduta.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante una prima ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.**

**Atto n. 189.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Michele SODANO (M5S), *relatore*, illustrando il provvedimento anche a nome del correlatore Navarra, avverte che lo schema di decreto in esame è emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della difesa e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, in attuazione dei commi 14, 18, 19, 24, 25 e 622 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020). Tanto premesso, rappresenta quanto segue.

I commi 14 e 24 del citato articolo 1 prevedono l'istituzione e il riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 20,8 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034.

Con lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'atto del Governo n. 188, anch'esso all'esame della V Commissione, si provvede al riparto del Fondo tra le amministrazioni centrali (Ministeri e Presidenza del Consiglio dei ministri) per complessivi 19,7 miliardi dal 2020 al 2034.

Con lo schema di decreto in esame si provvede invece a ripartire la somma di 29 milioni di euro nel 2020, 32 milioni nel 2021, 30 milioni nel 2022, 20 milioni nel 2023 (per un totale 111 milioni nel periodo 2020-2023) per la realizzazione di alcuni interventi il cui finanziamento è previsto a valere sulle risorse di cui al predetto comma 14.

Si tratta, in particolare, di: interventi per il completamento del polo metropolitano M1-MS di Cinisello-Monza Bettola, funzionale alla realizzazione delle Olimpiadi invernali 2026, per un ammontare di 8 milioni di euro nel 2020 e 7 milioni nel 2021 (comma 18, secondo periodo); opere di infrastrutturazione per la realizzazione di interventi nel territorio della regione Lazio al fine di garantire la sostenibilità della *Ryder Cup 2022*, per un ammontare di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 10 milioni nel 2022

(comma 19); interventi di progettazione e realizzazione di bonifiche finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato nei poligoni militari ed alla rimozione dell'amianto dai sistemi d'arma (mezzi, unità navali, velivoli) per un ammontare di 1 milione di euro nel 2020, 5 milioni nel 2021 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023 (comma 622).

La norma della legge di bilancio 2020 prevede che al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 febbraio 2020, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere (comma 24).

Nei decreti devono essere individuati i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti non utilizzati entro 24 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione, comunque nell'ambito delle finalità del Fondo. A tal fine, la norma autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, devono essere adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, composto da un unico articolo, dispone, al comma 1, a valere sulle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, l'assegnazione di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 7 milioni

di euro per l'anno 2021 per il completamento del polo metropolitano MI-M5 di Cinisello-Monza Bettola, rientrante nelle opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, delle Olimpiadi invernali 2026.

Il comma 2 dispone l'assegnazione di 20 milioni di euro nell'anno 2020, 20 milioni di euro nell'anno 2021 e di 10 milioni di euro nell'anno 2022 per la realizzazione di interventi nel territorio della regione Lazio al fine di garantire la sostenibilità della *Ryder Cup 2022*, a valere sulle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese.

Il comma 3 dispone l'assegnazione di 1 milione di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nello stato di previsione del Ministero della difesa sul fondo per la progettazione e la realizzazione dei seguenti interventi previsti dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006): interventi di recupero dei residuati del munizionamento impiegato nei poligoni (articolo 184, comma 5-bis.3); un monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, e aree limitrofe al poligono (articolo 241-bis, comma 4-bis); interventi di vigilanza e sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti (articolo 241-bis, comma 4-octies).

I commi 4 e 5 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati.

In particolare, il comma 4 prevede che, ai fini di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli interventi finanziati debbano essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG), ove previsti dalla normativa vigente. Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi.

Inoltre, per gli interventi infrastrutturali, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229

del 2011, il quale ha introdotto nuovi obblighi informativi, operando anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all'autorità di vigilanza. Tale decreto prevede l'istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l'intero processo realizzativo dell'opera, con obbligo, tra l'altro, di subordinare l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

Il comma 5 richiede a ciascun Ministero di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020.

Al riguardo, evidenzia che lo schema di decreto in esame non individua « i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dai commi da 14 a 26 », come richiesto dall'articolo 1, comma 24, della legge n. 169

del 2019. Segnala altresì che molte amministrazioni non hanno fin qui adempiuto l'obbligo di presentazione al Parlamento della analoga relazione annuale sugli interventi finanziati con le risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali previsto dalla legge di bilancio per il 2019 e del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui articolo 1, comma 1075, legge n. 205 del 2017. Al riguardo, appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Infine, ricorda che nel corso della seduta del 4 agosto 2020 la Commissione bilancio ha concordato circa l'opportunità, su cui ha convenuto il Presidente della Camera, di chiedere alle Commissioni interessate, vale a dire le Commissioni IV, VII, VIII e IX, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, di formulare i propri rilievi sullo schema di decreto in esame.

Ciò posto, si riserva pertanto di formulare una proposta di parere alla luce dei chiarimenti che saranno forniti dal Governo, dei rilievi delle Commissioni interessate, nonché degli esiti del successivo dibattito.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di intervenire in altra seduta.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 188.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante una prima ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 189 (Rilievi alla V Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 56

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 1° settembre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene la viceministra dell'istruzione Anna Ascani.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.**

**Atto n. 188.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante una prima ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.**

**Atto n. 189.**

(Rilievi alla V Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti in titolo.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, riferisce che la Commissione è chiamata a valutare se trasmettere alla Commissione Bilancio eventuali rilievi sugli aspetti di propria competenza dei due schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli atti del Governo n. 188 e n. 189, recanti, rispettivamente, la ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (atto n. 188) e una prima ripartizione del medesimo fondo (atto n. 189).

Precisa che si tratta del fondo istituito dal comma 14 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019): un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con particolare riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo.

Specifica che il fondo – che è istituito nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7575) – aveva una dotazione complessiva iniziale di circa 20,8 miliardi sull'arco temporale 2020-2034 (articolo 1, comma 14, della legge di bilancio per il 2020), aggiungendo che su questa dotazione gravano tuttavia alcuni interventi disposti direttamente da altre norme di legge, di cui dirà a breve. La dotazione residuale del Fondo ammonta a circa 19,701 miliardi nell'arco di tempo 2020-2034 e più precisamente a 356 milioni per il 2020, 668 milioni per il 2021, 714 milioni per il 2022, 835 milioni per il 2023, 871 milioni per il 2024, 1.322 milioni per il 2025, 1.503 milioni per il 2026, 1.672 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Questa dotazione è oggetto del provvedimento di riparto di cui allo schema di decreto n. 188. Per quanto riguarda i Ministeri di riferimento della Commissione, le risorse sono così ripartite: al Ministero dell'istruzione sono assegnati circa 2.300 milioni di euro totali nel periodo 2020-2034, corrispondenti più o meno al 12 per cento del totale ripartito (per il dettaglio dei finanziamenti per anno rinvia al testo del decreto); al Ministero dell'università sono assegnati circa 1.000 milioni di euro, pari all'incirca al 5 per cento del totale ripartito; al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono assegnati 523 milioni di euro, il 2,65 per cento del totale.

In base al comma 24 della citata legge di bilancio, il fondo è ripartito sulla base dei programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza e la relazione governativa conferma che la proposta di riparto del Fondo è stata definita tenendo conto delle proposte formulate dai Ministeri e di una loro valutazione effettuata, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo, sulla base di specifici criteri, vale a dire: carattere innovativo, sostenibilità, impatto sociale, effettiva cantierabilità, ricadute sul mercato interno, capacità di attrarre finanziamenti europei e di completare progetti già avviati, inter-

venti di contrasto al dissesto idrogeologico, di mitigazione del rischio sismico e di manutenzione straordinaria della rete viaria.

Rappresenta che sarebbe opportuno che il Governo chiarisse quali sono stati i programmi e le proposte a fronte dei quali i singoli Ministeri di riferimento della Commissione hanno ottenuto l'assegnazione di finanziamenti.

Come anticipato, alcune norme di legge hanno disposto direttamente la realizzazione di specifici interventi con finanziamento a valere sul Fondo di cui si parla. In particolare, per quanto interessa la VII Commissione, l'articolo 1, comma 18, primo periodo della stessa legge di bilancio per il 2020 ha previsto – a valere sul Fondo in questione – un finanziamento complessivo di un miliardo di euro per gli anni 2020-2026 per la realizzazione di interventi connessi alle Olimpiadi Invernali 2026 nelle aree olimpiche dei territori delle Regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano. Su questa disposizione è intervenuto in seguito l'articolo 3, comma 12-*bis*, lettera a) del decreto-legge n. 16 del 2020: si tratta del decreto sui Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e sulle finali di tennis ATP Torino 2021-2025, che – lo ricorda – la VII Commissione ha esaminato in sede referente. In base a questo decreto-legge la quota di risorse del Fondo per gli investimenti destinata alle Olimpiadi invernali non viene più assegnata in sede di riparto dello stesso Fondo, ma è oggetto di una specifica autorizzazione di spesa e le risorse sono allocate su un apposito capitolo di bilancio.

Inoltre la stessa legge di bilancio – sempre al comma 18, ma al secondo periodo, e poi al comma 19 dell'articolo 1 – ha destinato una quota di risorse del Fondo per gli investimenti alla realizzazione di interventi per il completamento del polo metropolitano M1-MS di Cinisello-Monza Bettola, che rientra nelle opere di infrastrutturazione funzionali alle Olimpiadi invernali 2026, e per garantire la sostenibilità sotto il profilo ambientale,

economico e sociale del torneo di golf «*Ryder Cup*» previsto a Roma nel 2023. Per quanto riguarda la *Ryder Cup*, ricorda incidentalmente che l'edizione 2020, prevista negli USA, è slittata per l'emergenza sanitaria al 2021 e che quella italiana – per inciso la prima prevista in Italia – che era in programma a Roma per il 2022, è slittata al 2023.

Il riparto di questa quota di risorse è oggetto dello schema di decreto n. 189, il quale destina 8 milioni di euro nel 2020 e 7 milioni nel 2021 agli interventi per il completamento del polo metropolitano MI-MS di Cinisello-Monza Bettola; e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 10 milioni per il 2022 alla realizzazione nel territorio della regione Lazio delle opere di infrastrutturazione funzionali alla *Ryder Cup*, comprese quelle per l'accessibilità. Chiarisce per completezza, anche se si tratta di un aspetto che non rientra nella competenza della VII Commissione, che lo stesso schema di riparto n. 189 assegna risorse pure per il recupero dei residuati del munizionamento impiegato nei poligoni militari e per la rimozione dell'amianto dai sistemi d'arma.

Conclude, ribadendo che, ai fini dell'istruttoria che la Commissione sta svolgendo, ritiene opportuna la preventiva acquisizione di un chiarimento, da parte del Governo, in merito ai programmi e alle proposte presentati dai Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, a fronte dei quali sono state previste le assegnazioni dei finanziamenti di cui ha detto.

Valentina APREA (FI) concorda con la relatrice sull'opportunità che la Commissione, prima di pronunciarsi, acquisisca dal Governo un chiarimento sulle finalità per le quali i Ministeri interessati intendono utilizzare le risorse del Fondo per gli investimenti.

Federico MOLLICONE (FDI) concorda sull'opportunità di conoscere i contenuti dei progetti e dei programmi rispetto ai quali sono stati disposti i finanziamenti, al

fine di poter valutare l'atto del Governo e di prendere posizione su di esso con cognizione di causa. Riferendosi poi al fatto che in particolare la quota per il Ministero che si occupa di cultura e spettacolo è esigua, esprime perplessità sul modo in cui le risorse complessive sono state ripartite tra i Ministeri. Ritiene che i criteri di assegnazione non tengano conto a sufficienza degli squilibri provocati dall'epidemia sui bilanci delle varie amministrazioni. Prende atto che in questi mesi sono state approvate norme che prevedono stanziamenti nuovi per il settore della cultura e dello spettacolo, ma ritiene che non siano comunque sufficienti a far fronte alle difficoltà. Osserva inoltre che le risorse promesse in molti casi non sono state ancora trasferite al settore, in quanto è ingente il numero di decreti ministeriali ancora da emanare per l'assegnazione dei fondi. Aggiunge che il Ministero si prepara all'assunzione di personale al di fuori di procedure concorsuali. Si dichiara quindi preoccupato per quella che ritiene mancanza di trasparenza nella gestione del Ministero.

Cristina PATELLI (LEGA) si associa alla richiesta di chiarimenti formulata dalla relatrice, ritenendo essenziale avere maggiori informazioni sui criteri con cui si è proceduto alla ripartizione dei finanziamenti.

Gianluca VACCA (M5S), dopo aver osservato che quelli in esame sono atti di natura tecnica, ma comunque molto importanti, sottolinea che essi dimostrano l'attenzione del Governo per i settori di competenza della Commissione. Evidenzia, infatti, che circa il 20 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti risulta assegnato al comparto di interesse della Commissione – formazione, con scuola e università, e cultura – a riprova del fatto che sono considerati strategici per il Paese. Concorda con la relatrice che sia comunque giusto che la Commissione comprenda meglio in che modo i Ministeri interessati intendono utilizzare i finanziamenti.

La viceministra Anna ASCANI comprende e reputa corretta la richiesta di chiarimenti avanzata dalla relatrice e da quanti sono intervenuti, ricordando che lei stessa, in qualità di deputata componente della VII Commissione, ha sempre chiesto trasparenza sulle finalità di riparto dei finanziamenti stanziati in passato per investimenti nella pubblica amministrazione. Assicura quindi il proprio impegno, sicu-

ramente per quanto riguarda il Ministero dell'istruzione, affinché i progetti e i programmi siano resi noti alla Commissione.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

Audizioni nell'ambito dell'esame congiunto degli atti dell'Unione europea: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione (COM(2020) 276 final) e Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (COM(2020) 277 final).	
Audizione di Cristina Grieco, assessora all'istruzione, alla formazione e al lavoro della regione Toscana .....	60
Audizione di Andrea Garnero, economista del lavoro presso la direzione per l'occupazione, il lavoro e gli affari sociali dell'OCSE .....	60

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 1° settembre 2020.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame congiunto degli atti dell'Unione europea: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione (COM(2020) 276 final) e Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e**

**sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (COM(2020) 277 final).**

**Audizione di Cristina Grieco, assessora all'istruzione, alla formazione e al lavoro della regione Toscana.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.

**Audizione di Andrea Garnero, economista del lavoro presso la direzione per l'occupazione, il lavoro e gli affari sociali dell'OCSE.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.20.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617-A. ....	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	61

##### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 1° settembre 2020.*

**DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 14.05 alle 14.25 e dalle 14.50 alle 15.

##### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final) .....	62
AVVERTENZA .....	62

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 1° settembre 2020.*

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia « Dal**

**produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 14.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## **XIV COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Politiche dell'Unione europea)**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	63
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 1° settembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.45 alle 15.10.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV Camera e 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> Senato)

#### AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, del Commissario europeo per l'economia, Paolo Gentiloni, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del <i>Recovery Fund</i> ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	3
---	---

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale del Vicepresidente della Banca europea per gli investimenti, Dario Scannapieco, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del <i>Recovery Fund</i> .....	4
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione. Atto n. 190 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	5
---	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	13
Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. C. 1124 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e III) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	14
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	20
Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato. Nuovo testo C. 2527, approvata dalla 1 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	16
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	21
Interventi a favore del pomodoro San Marzano. Nuovo testo C. 229 (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	17
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	19

**II Giustizia**

## ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione .....	23
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Atto n. 186 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	23

**III Affari esteri e comunitari**

## RISOLUZIONI:

7-00537 Fassino: Sulla situazione in Bielorussia ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00082</i> ) .....	24
ALLEGATO ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	43

## SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	26
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010. C. 1704 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	27
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013. C. 2231 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	28
Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum Internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011. C. 2232 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	30
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018. C. 2415 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	31
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; <i>b)</i> Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017. C. 2522 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	33
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018. C. 2524 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	35

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	42

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) ....	46
Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. C. 982 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	50

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 188 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	51
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante una prima ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 189 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	53

**VII Cultura, scienza e istruzione****DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 188.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante una prima ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 189 (Rilievi alla V Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	56

**XI Lavoro pubblico e privato**

Audizioni nell'ambito dell'esame congiunto degli atti dell'Unione europea: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione (COM(2020) 276 final) e Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (COM(2020) 277 final).	
Audizione di Cristina Grieco, assessora all'istruzione, alla formazione e al lavoro della regione Toscana .....	60
Audizione di Andrea Garnero, economista del lavoro presso la direzione per l'occupazione, il lavoro e gli affari sociali dell'OCSE .....	60

**XII Affari sociali****COMITATO DEI NOVE:**

DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617-A. ....	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	61

**XIII Agricoltura****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final) .....	62
AVVERTENZA .....	62

**XIV Politiche dell'Unione europea**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	63
---	----

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S. p. A.*



\*18SMC0113150\*